



HOCKEY PISTA

Regolamento Gare e Campionati 2026/27

Approvato con delibera del Consiglio Federale n. 117 del 22 maggio 2026



Sommario

| | |
|---|-----------|
| PARTE I – L'ATTIVITA' HOCKEYSTICA FEDERALE..... | 5 |
| TITOLO I - NORME GENERALI | 5 |
| Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale | 5 |
| Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale | 5 |
| Art. 3 – Omologazione delle gare..... | 5 |
| Art. 4 – Giorno, orario e pista di gioco delle gare | 5 |
| Art. 5 – Recupero delle gare..... | 5 |
| Art. 6 – Obbligo di disputare le gare | 5 |
| Art. 7 – Mancata disputa della gara | 6 |
| Art. 8 - Ritiro da una gara in corso | 6 |
| Art. 9 – Ritardata presentazione in pista | 7 |
| TITOLO II – CAMPIONATI..... | 8 |
| Art. 10 - Competenze | 8 |
| Art. 11 – Iscrizione ai campionati | 8 |
| Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza | 8 |
| Art. 13 – Gironi e calendari | 8 |
| Art. 14 – Sospensione dei campionati..... | 9 |
| Art. 15 – Ritiro di una squadra prima dell'inizio della competizione..... | 9 |
| Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo l'inizio della competizione..... | 9 |
| Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia | 10 |
| TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO..... | 11 |
| Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati a Skate Italia | 11 |
| Art. 19 – Gare amichevoli..... | 11 |
| Art. 20 – Tornei..... | 11 |
| Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza..... | 12 |
| Art. 22 – Attività all'estero | 12 |
| Art. 23 – Attività senza autorizzazione Skate Italia | 13 |
| TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO..... | 14 |
| Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara | 14 |
| Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara | 14 |
| Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara | 15 |
| Art. 27 – Dotazioni tecniche dell'impianto di gara e deroghe specifiche | 15 |
| Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate..... | 15 |
| Art. 29 – Efficienza della pista di gioco e dell'impianto di gara | 16 |
| Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara..... | 16 |
| Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco | 16 |
| Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco | 17 |
| Art. 33 – Inagibilità dell'impianto di gioco | 18 |
| Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior..... | 18 |
| Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite | 19 |
| Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri..... | 19 |
| Art. 37 – Servizio sanitario di primo soccorso..... | 19 |
| TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI | 21 |
| Art. 38 – Formazione delle squadre | 21 |
| Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 40 – Primo dirigente – Obblighi e deroghe | 21 |
| Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva | 21 |
| Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra..... | 21 |
| Art. 43 – Compiti del capitano | 22 |
| Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli | 22 |
| Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone | 23 |
| Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato..... | 23 |
| Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento | 23 |
| TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA | 24 |
| Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite | 24 |
| Art. 48 bis – Arbitro supplente | 25 |
| Art. 49 – Compiti degli arbitri..... | 25 |
| Art. 50 – Verbale di gara..... | 25 |
| Art. 51 – Cronometrista..... | 25 |
| Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45” | 26 |
| Art. 53 – Segnapunti..... | 26 |
| Art. 54 – Commissario di campo | 26 |
| Art. 55 – Commissione tecnica di campo | 26 |
| PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA | 29 |
| TITOLO VII - SANZIONI | 29 |
| Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri | 29 |
| Art. 57 – Perdita della gara..... | 29 |
| Art. 58 – Squalifica della pista di gioco | 29 |
| Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista | 30 |
| Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista | 30 |
| Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista..... | 30 |
| Art. 62 – Squalifica di un tesserato | 30 |
| Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica | 31 |
| Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica..... | 31 |
| TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI | 32 |
| Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali..... | 32 |
| Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare | 32 |
| Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati | 32 |
| Art. 68 – Reclami tecnici..... | 32 |
| Art. 69 – Norme generali..... | 32 |
| Art. 70 – Irregolarità della pista | 33 |
| Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato | 33 |
| Art. 72 – Incidenti avvenuti in occasione della gara | 33 |
| Art. 73 – Utilizzo della prova TV | 33 |
| TITOLO IX - VARIE | 34 |
| Art. 74 – Attrezzature protettive nell’attività giovanile..... | 34 |
| Art. 75 – Casco da portiere in attività giovanile..... | 34 |
| Art. 76 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee..... | 35 |
| Art. 77 – Durata della gara | 35 |
| Art. 77 bis – Sistemi di supporto video per gli arbitri | 35 |
| PARTE III – GESTIONE CAMPIONATI..... | 36 |
| Art. 78 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia organizzativa | 36 |
| Art. 79 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative..... | 36 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 80 – Orario di inizio degli incontri | 36 |
| Art. 81 – Richiesta di spostamento di una gara | 36 |
| Art. 82 – Priorità dei campionati sulla stessa pista | 36 |
| Art. 83 – Deposito dei documenti ufficiali di gara | 37 |
| Art. 84 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata | 37 |
| Art. 85 – Obbligo di inserimento dei dati online | 37 |
| Art. 86 – Comunicazione dei dati statistici e informativi | 37 |
| APPENDICE – COMUNICATI UFFICIALI DI ATTUAZIONE DELLE NORME | 38 |
| A1 – Modalità di prevenzione e gestione dei problemi causati dal pubblico durante le partite | 38 |
| A2 – Chiarimenti su provvedimenti disciplinari a carico di atleti in occasione di sostituzioni | 40 |
| A3 – Caratteristiche tecniche degli impianti di gara per i campionati maschili di serie A1 e A2 e femminile di Serie A | 41 |
| A4 – Disposizioni e chiarimenti relativi alla interpretazione delle regole del gioco | 42 |

PARTE I – L'ATTIVITA' HOCKEYSTICA FEDERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizione di attività hockeyistica federale

L'attività hockeyistica federale comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle norme emanate annualmente da World Skate, nell'ambito delle competizioni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche, nonché le gare valevoli per manifestazioni e tornei debitamente autorizzati da World Skate.

Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale

L'attività hockeyistica federale si svolge nel pieno rispetto del Regolamento Ufficiale internazionale vigente, approvato da World Skate e composto da Regole del gioco, Regolamento tecnico e Regole di arbitraggio.

In particolare, per l'assegnazione dei punti in classifica e per l'ordinamento della classifica si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 33 delle Regole del Gioco.

Gli articoli seguenti definiscono norme aggiuntive o deroghe rispetto a quanto previsto dalle citate norme.

Art. 3 – Omologazione delle gare

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo la pubblicazione sul portale hockeypista.fisr.it e dopo l'omologazione da parte del giudice sportivo competente.

Art. 4 – Giorno, orario e pista di gioco delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nei giorni, agli orari e sulle piste indicate nei comunicati ufficiali e sul sito federale www.fisr.it. Eventuali variazioni potranno essere accordate dagli organi competenti previa richiesta tramite l'apposito modulo online da completare almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro.

In casi eccezionali, l'organo competente può disporre variazioni al calendario anche senza il benestare delle squadre coinvolte e oltre il termine previsto dei 10 giorni precedenti.

Le variazioni di giorno, orario o pista di gioco richieste a meno di 15 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento dell'incontro sono soggette alla tassa prevista dalla tabella 1.4 delle norme organizzative.

Art. 5 – Recupero delle gare

Il recupero delle gare (non iniziate, non terminate, annullate) è regolato dalle disposizioni degli organi competenti le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura della stessa squadra, soggetto affiliato o organo federale al quale competeva l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 6 – Obbligo di disputare le gare

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e portare a termine le gare. Ogni infrazione a tale norma comporta l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dalla squadra che si sia rifiutata di iniziare la gara o di portarla a termine.

In merito alle condizioni che non hanno consentito l'inizio dell'incontro o ne hanno determinato la sospensione, le squadre possono avanzare le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegare al rapporto arbitrale.

Art. 7 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nelle partite di play off o in partite di competizioni a concentramento, l'avviso di cui al punto a) non è previsto e la documentazione di cui al punto b) deve essere presentata entro un'ora dal riscontro della mancata presentazione in pista, pena l'esclusione della squadra dalla competizione.

Nel caso in cui il giudice (o la commissione tecnica di campo nei casi di competizioni a concentramento) ritenga accertate le cause di forza maggiore, rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;
- c) il pagamento della tassa gare previsto per la partita non disputata;
- d) la vittoria a tavolino per 10-0 a favore della squadra avversaria e un punto di penalizzazione in classifica. Nel caso di concentramenti o di partite ad eliminazione con gare di andata e ritorno, disporrà l'immediata esclusione della squadra dalla competizione.

Nei casi di competizioni a concentramento, la commissione tecnica di campo, una volta ritenute non accertate le cause di forza maggiore, disporrà l'esclusione della squadra dalla competizione, e rimetterà gli atti alla giustizia sportiva per i restanti provvedimenti.

Se una squadra accumula due sconfitte a tavolino per effetto del precedente comma nella stessa competizione sarà retrocessa all'ultimo posto della classifica con zero punti e immediatamente esclusa dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.

In occasione di una manifestazione a concentramento, la mancata disputa della gara viene considerata unica, indipendentemente dal numero di partite non disputate; in questo caso, la squadra è immediatamente estromessa dalla competizione senza ulteriori conseguenze a condizione che non ci siano precedenti simili nel corso della stagione. Nel caso in cui la squadra avesse già accumulato una precedente mancata disputa di una gara, si applicano le norme previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 8 - Ritiro da una gara in corso

La squadra che abbandona la gara nel corso di una attività hockeyistica federale sarà eliminata dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 9 – Ritardata presentazione in pista

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenta in pista in ritardo rispetto all'ora fissata per l'inizio della gara, ma entro i 60 minuti successivi all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà soggetta al pagamento dell'ammenda prevista.

Nelle gare a concentramento il tempo di attesa di cui al punto precedente è ridotto a 5 minuti.

TITOLO II – CAMPIONATI

Art. 10 - Competenze

Il consiglio federale stabilisce annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento e le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Le competenze tecniche e organizzative per la gestione delle competizioni sono così suddivise:

- STHP organizza i campionati nazionali e le fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I comitati regionali organizzano le fasi regionali dei campionati giovanili secondo le disposizioni stabilite dal consiglio federale e dal Settore Tecnico Nazionale.
- Il giudice sportivo nazionale assume i provvedimenti di sua competenza relativamente ai campionati nazionali e alle fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I giudici territoriali assumono i provvedimenti di loro competenza relativamente alle fasi regionali dei campionati giovanili.

Art. 11 – Iscrizione ai campionati

Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate al Settore Tecnico Nazionale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dalle norme organizzative approvate dal consiglio federale.

Il Settore Tecnico Nazionale ha la facoltà di accettare iscrizioni ai campionati pervenute dopo la scadenza dei termini se l'attività a cui si riferiscono non ha ancora avuto inizio.

Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza

Se una squadra rinuncia al campionato seniores a cui ha titolo di partecipare, potrà essere punita con un'ammenda e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

Il posto lasciato vacante dalla squadra che ha rinunciato sarà così attribuito:

1. Se la squadra che ha rinunciato aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore, la squadra ad avere diritto al ripescaggio è la prima delle squadre non promosse della categoria inferiore.
2. Se la squadra che ha rinunciato non aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore o se anche la prima delle squadre non promosse rinuncia all'iscrizione, il ripescaggio procederà nel modo seguente:
 - a. Hanno diritto per prime al ripescaggio le squadre retrocesse al termine del campionato in cui si è verificata la mancata iscrizione, nell'ordine in cui si sono classificate.
 - b. Hanno diritto successivamente al ripescaggio le squadre non promosse della categoria inferiore partendo dalla seconda e procedendo fino a quando è possibile determinare univocamente la classifica del campionato.

Nel caso in cui, dopo avere applicato i procedimenti previsti da questo articolo, il campionato risultasse ancora incompleto, è facoltà del consiglio federale integrare l'elenco delle squadre partecipanti fino al numero stabilito secondo propri criteri.

Art. 13 – Gironi e calendari

Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli organi competenti definiscono la composizione di eventuali gironi e il calendario delle gare.

In caso di necessità, gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazioni del calendario.

Le decisioni in merito alla composizione dei gironi, alla formulazione dei calendari e alla loro gestione sono immediatamente esecutive e inappellabili.

Art. 14 – Sospensione dei campionati

I campionati possono essere sospesi in occasione di partite e tornei internazionali.

Art. 15 – Ritiro di una squadra prima dell'inizio della competizione

Se una squadra, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira da una competizione della categoria senior prima del suo inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione, sarà punita con l'ammenda prevista (maggiorata in caso di ritiro dopo la pubblicazione del calendario della competizione), sarà esclusa da tutte le competizioni previste per quella categoria senior e potrà iscriversi solamente al campionato senior nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta. Se si tratta della prima squadra di una società che ha più squadre iscritte nelle categorie senior, decade l'iscrizione di tutte le squadre iscritte nelle competizioni senior che non siano quello della categoria iniziale.

Se la società cui appartiene la squadra ritirata non iscrive almeno una squadra alle competizioni di categoria senior, agli atleti di categoria senior e under 23 tesserati per la società si applica quanto segue:

- chiusura del tesseramento presso la società
- azzeramento della quota di premio di formazione tecnica o di indennizzo di addestramento eventualmente dovuti alla società in caso di trasferimento dell'atleta.
- annullamento dei prestiti e rientro degli atleti presso le società di provenienza
- annullamento degli utilizzi per categoria sottoscritti per la squadra ritirata

Tutti i tesserati sopra citati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale.

Se una squadra, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira da una competizione giovanile prima del suo inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e, solo nel caso in cui il ritiro avvenga dopo la pubblicazione del calendario della competizione, sarà punita con l'ammenda prevista.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo l'inizio della competizione

Se una squadra si ritira, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 da una competizione di categoria senior subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista. La squadra ritirata non può iscriversi a nessuna altra competizione per la stagione in corso.

Se si tratta della prima squadra di una società che ha più squadre iscritte nelle categorie senior, le rimanenti squadre proseguono normalmente la loro attività, ma nella stagione successiva la società potrà in ogni caso iscrivere squadre solamente nella categoria senior iniziale come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

A tutti gli atleti di qualunque categoria inseriti nella lista della squadra ritirata presente sul portale federale (indipendentemente dal numero di partite disputate nella stagione) si applica quanto segue:

- chiusura del tesseramento presso la società
- azzeramento della quota di premio di formazione tecnica o di indennizzo di addestramento eventualmente dovuti alla società in caso di trasferimento dell'atleta.
- annullamento dei prestiti e rientro degli atleti presso le società di provenienza
- annullamento degli utilizzi per categoria sottoscritti per la squadra ritirata

Tutti i tesserati sopra citati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei

trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale. Se una squadra, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira da una competizione giovanile dopo il suo inizio, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista. Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, la squadra che si ritira da una competizione dopo il suo inizio sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria

In merito alle partite disputate dalla squadra che si ritira o viene esclusa dalla competizione:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono prima che la squadra abbia disputato tutte le partite del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono dopo che la squadra ha disputato tutte le partite del girone di andata, per tutte le partite del girone di ritorno (giocate e da giocare) verrà assegnata la sconfitta per 10-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata.

Nei gironi a concentramento, nelle gare ad eliminazione diretta e nei tornei, la squadra che si ritira o viene esclusa sarà eliminata e saranno annullate tutte le gare che la squadra ha disputato o deve disputare.

Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia

Ogni anno le squadre prime classificate al termine del campionato italiano di serie A1 maschile e di serie A femminile sono proclamate campioni d'Italia dal consiglio federale e sono autorizzate a fregiare le maglie sociali con lo scudetto tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva.

Le squadre che si aggiudicano la Coppa Italia in qualsiasi categoria hanno il diritto di fregiare le maglie sociali con la coccarda tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva quando giocano nella medesima categoria.

TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO

Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati a Skate Italia

I soggetti regolarmente affiliati a Skate Italia che intendono organizzare gare amichevoli, tornei, centri tecnici e centri vacanza usufruendo dei servizi federali (uso del marchio Skate Italia, copertura assicurativa, arbitri, giustizia sportiva, ecc.), devono essere esplicitamente autorizzati da Skate Italia cui deve essere fatta richiesta nei modi specificati dagli articoli seguenti.

Art. 19 – Gare amichevoli

Sono considerate gare amichevoli le partite disputate tra squadre senior di società diverse che non sono gare ufficiali, ma che sono comunque esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Chi organizza la gara amichevole deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 10 giorni prima della disputa della gara amichevole e deve riportare il luogo e l'orario dell'incontro e i nomi delle squadre partecipanti. Il Settore Tecnico Nazionale, attraverso il CUG, provvederà a designare gli arbitri della partita e ad informare l'organizzatore dei relativi costi arbitrali **che verranno addebitati sul conto economato della società richiedente**. Le designazioni arbitrali per gare amichevoli non possono generare costi per Skate Italia.

Le gare amichevoli non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva.

Per le gare amichevoli è obbligatorio indossare divise numerate e presentare all'arbitro la lista degli atleti utilizzati (in numero anche superiore a quello previsto dalle norme). Non è obbligatoria la redazione del verbale di gara cartaceo; nei casi che lo richiedano (infortuni, provvedimenti disciplinari rilevanti, ecc.) l'arbitro è tenuto ad inviare il supplemento di verbale all'organo di giustizia sportiva competente.

Per disputare una gara amichevole è obbligatoria, come minimo, la presenza del DAE e di un addetto abilitato al suo eventuale utilizzo.

Art. 20 – Tornei

Sono considerati tornei tutte le manifestazioni che coinvolgano tre o più squadre e che sono esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Tutti i tornei, senior o giovanili, sono soggetti ad autorizzazione degli organi competenti.

Chi organizza il torneo deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A e B o squadre di qualunque categoria provenienti da più regioni o dall'estero; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio del torneo congiuntamente al regolamento del torneo che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato a Skate Italia che organizza il torneo
- b) l'esatta denominazione del torneo
- c) la categoria o l'età dei giocatori ammessi a partecipare al torneo
- d) gli impianti di gioco omologati in cui si disputeranno le gare
- e) l'elenco delle squadre che partecipano al torneo
- f) il regolamento, la formula di svolgimento del torneo e il calendario dettagliato delle gare
- g) eventuali richieste di deroga alle norme vigenti e la dichiarazione che in ogni altro caso verranno adottate le norme vigenti.

L'organo di Skate Italia a cui è stata inoltrata la richiesta dovrà rispondere, concedendo o meno

l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'autorizzazione potrà essere subordinata a modifiche unilaterali del regolamento del torneo.

Settore Tecnico Nazionale o il comitato regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvederanno a nominare la commissione tecnica di campo quando necessaria, a designare gli arbitri per il torneo e ad informare l'organizzatore dei relativi costi che verranno addebitati sul conto economato della società richiedente. Le nomina della commissione tecnica di campo e le designazioni arbitrali per i tornei non possono generare costi per Skate Italia.

In occasione di tornei è obbligatorio indossare divise numerate e presentare all'arbitro la lista degli atleti utilizzati per ogni partita. Non è obbligatoria la redazione del verbale di gara cartaceo; nei casi che lo richiedano (infortuni, provvedimenti disciplinari rilevanti, ecc.) l'arbitro è tenuto ad inviare il supplemento di verbale all'organo di giustizia sportiva competente, unitamente alle liste degli atleti della partita a cui è riferito il supplemento.

In occasione dei tornei è obbligatorio predisporre un servizio di primo soccorso come previsto dall'art. 37 di questo regolamento tenendo in considerazione che il livello richiesto è quello della squadra di categoria più alta che partecipa al torneo.

Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza

Sono considerati centri tecnici quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati Skate Italia, della durata di uno o più giorni, in cui l'hockey su pista assume parte preponderante nel programma quotidiano.

Sono considerati centri vacanza quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati Skate Italia che, tra le proprie attività, prevedono anche la presenza non preponderante dell'hockey su pista.

Chi organizza centri tecnici o centri vacanza deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività congiuntamente al programma tecnico del centro che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato a Skate Italia che organizza il torneo
- b) il nome del responsabile tecnico del centro che deve essere in possesso della qualifica di allenatore di terzo livello e dei tecnici utilizzati per le attività hockeistiche che devono essere in regola con il tesseramento
- c) il luogo e il periodo di svolgimento del centro
- d) le fasce di età o le categorie a cui è rivolto il centro
- e) un dettagliato programma tecnico, sottoscritto dal responsabile tecnico del centro, che riporti le attività legate all'hockey su pista previste nel corso del centro
- f) il programma di massima delle attività non hockeistiche previste nel corso del centro per i centri di durata superiore a un giorno, le informazioni logistiche sulla sistemazione alberghiera dei partecipanti al centro
- g) copia di una polizza assicurativa a favore dei partecipanti al centro, appositamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore del centro equipollente o migliorativa rispetto a quella in essere presso Skate Italia verso i propri tesserati

Per la presenza di attività promiscue, durante la partecipazione a centri tecnici o centri vacanza i tesserati Skate Italia non possono ricorrere alla copertura assicurativa stipulata da Skate Italia in favore dei propri tesserati.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 22 – Attività all'estero

La partecipazione di squadre a tornei, gare amichevoli o altre manifestazioni hockeistiche all'estero deve essere autorizzata da STHP.

La richiesta deve essere inviata di norma almeno 30 giorni prima del trasferimento all'estero congiuntamente alla lettera di invito del soggetto organizzatore.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 23 – Attività senza autorizzazione Skate Italia

In caso di attività senza autorizzazione di Skate Italia è fatto esplicito divieto:

- a) di utilizzare il marchio o il nome di Skate Italia, anche in modo indiretto
- b) di utilizzare i titoli assegnati da Skate Italia al fine di identificare le squadre partecipanti o singoli atleti (a titolo di esempio non esaustivo, definire una squadra "Campione d'Italia" o "Squadra di serie A", oppure un atleta "capocannoniere del campionato" o "giocatore della nazionale", oppure un tecnico "allenatore di 3° livello Skate Italia")
- c) di utilizzare divise di gioco riportanti loghi o marchi di Skate Italia o di soggetti ad essa affiliati (comprese le società partecipanti ai campionati)
- d) agli arbitri, di utilizzare le divise ufficiali di gara
- e) in generale, di porre in essere qualunque azione che coinvolga in qualsiasi modo Skate Italia, i suoi affiliati e i suoi tesserati al fine di trarne un vantaggio per gli organizzatori dell'attività

Nel caso in cui Skate Italia ritenesse non rispettato quanto previsto dal presente articolo procederà nel seguente modo:

- nei confronti di soggetti non affiliati o non tesserati Skate Italia, valutando l'opportunità di adire le vie legali
- nei confronti di soggetti affiliati o tesserati Skate Italia, valutando l'opportunità di deferirli agli organi di giustizia.

Ogni affiliato o tesserato Skate Italia che partecipa ad attività non esplicitamente autorizzata da Skate Italia solleva Skate Italia da ogni responsabilità circa ogni tipo di conseguenza.

TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO

Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara

Contestualmente all'iscrizione al campionato, ogni società deve indicare la disponibilità per le gare interne di una pista sul territorio del comune in cui si trova la propria sede. Le società che hanno sede in un comune sul cui territorio non esiste un impianto omologato per il campionato di hockey su pista a cui ci si iscrive possono indicare un impianto in altro comune, purchè si trovi a distanza massima di 50 km da quello della sede. Il STNH può disporre deroghe motivate a questa limitazione.

Indicando l'impianto di gara al momento della iscrizione al campionato, il legale rappresentante della società si fa garante della regolare omologazione della pista per lo specifico campionato di hockey su pista a cui si iscrive e della regolarità del certificato di agibilità dell'impianto (rilasciato dal comune nel cui territorio di trova l'impianto). Tale documentazione deve essere conservata agli atti dalla società ed esibita all'occorrenza.

Se l'impianto di gara utilizzato dalla società non è presente nell'elenco degli impianti disponibili è necessario compilare e caricare nell'area documentale il modello TS08 – Impianti per registro CONI disponibile nella bacheca dell'applicativo.

Ogni impianto di gara può essere scelto come sede delle gare interne da un massimo di 4 squadre senior maschili o femminili. Nel caso in cui il numero di squadre fosse superiore a 4, l'ordine di precedenza è il seguente: Serie A1, Serie A2, Serie A femminile, Serie B; all'interno della stessa categoria si segue l'ordine di classifica del campionato della stagione precedente. Le squadre eccedenti dovranno indicare una pista di gioco differente. Il settore tecnico nazionale può disporre deroghe solo condizione di garantire l'effettivo svolgimento dei campionati.

Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara

La capienza minima degli impianti, risultante da apposito provvedimento delle competenti autorità pubbliche, è fissata come segue:

- Attività di serie A1:
 - 800 spettatori per le partite di stagione regolare e quarti di finale play off scudetto.
 - 1.000 spettatori per semifinali di play off scudetto, finali di Coppa Italia.
 - 1.200 spettatori per finali di play off scudetto
- Attività di serie A2:
 - 300 spettatori per tutte le partite
- Attività di serie B e giovanili
 - 99 spettatori per tutte le partite

Il settore tecnico può derogare alla capienza minima degli impianti per giustificati motivi e solo in situazioni straordinarie e limitate nel tempo.

Il recinto ufficiale deve essere convenientemente delimitato, protetto e inaccessibile al pubblico. Le panchine delle due squadre non possono essere a diretto contatto con il pubblico e devono essere adeguatamente messe al riparo dal possibile lancio di oggetti, da sputi o da possibili atti di intemperanza del pubblico.

L'impianto di gioco deve essere dotato di un ingresso sicuro e presidiato ad uso esclusivo delle autorità, dei direttori di gara, di eventuali commissari e degli atleti delle due squadre. In assenza di tale ingresso riservato, la società ospitante dovrà provvedere alla sicurezza delle persone citate con l'ausilio delle autorità di pubblica sicurezza o di apposito personale (stewards).

Gli impianti in cui si giocano partite di serie A1 devono essere obbligatoriamente dotati di tribuna stampa opportunamente attrezzata con tavoli, sedie, corrente elettrica e connessione wi-fi per il lavoro dei giornalisti accreditati. La tribuna stampa deve poter ospitare almeno 5 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive. Per le semifinali e la finale scudetto e per la finale di Coppa Italia la tribuna stampa deve essere in grado di ospitare almeno 10 giornalisti, oltre alle

eventuali postazioni televisive. Il mancato rispetto delle norme relative alla tribuna stampa comporta l'ammenda prevista.

È opportuno che l'impianto di gara sia dotato anche di una sala stampa per le interviste e le conferenze stampa e di una tribuna riservata alle autorità.

Relativamente alle prescrizioni di questo articolo è possibile richiedere una motivata e specifica deroga al STHP. La deroga eventualmente concessa avrà valore fino al termine della stagione sportiva per cui viene rilasciata.

Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara

Gli spogliatoi delle squadre, quelli degli arbitri e la pista di gioco devono essere messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita.

Detti termini possono essere ridotti se l'impianto che deve ospitare la partita è occupato da altra manifestazione organizzata da un soggetto affiliato al CONI. In ogni caso, alle squadre devono essere garantiti almeno 20 minuti di tempo per il riscaldamento ad eccezione delle partite inserite nel calendario di tornei o concentramenti.

Art. 27 – Dotazioni tecniche dell'impianto di gara e deroghe specifiche

In merito alla dotazione di dispositivi elettronici prevista dall'art. 7 del Regolamento Tecnico Internazionale si specifica quanto segue:

- Il tabellone elettronico (o più tabelloni, se necessario, purché sincroni tra loro) deve riportare obbligatoriamente: il tempo di gioco, il risultato, i falli di squadra. Tutte le informazioni devono essere chiaramente visibili dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico.
- il segnalatore acustico che indica la fine dei tempi di gioco deve essere connesso al cronometro ufficiale di gara e deve emettere il segnale acustico in modo automatico al termine del tempo di gioco, senza alcun intervento esterno. Il segnale acustico emesso deve essere sufficientemente forte da poter essere chiaramente udito dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico.
- l'utilizzo di un segnalatore acustico manuale è consentito, in via del tutto eccezionale, solamente in caso di improvviso guasto del segnalatore automatico.
- il cronometrista ufficiale di gara è l'unica persona autorizzata a controllare il tempo di gioco e lo deve fare utilizzando il cronometro ufficiale visibile a tutti (tabellone elettronico). In caso di utilizzo di segnalatore acustico manuale, è suo compito attivarlo quando previsto. La supervisione sul lavoro del cronometrista è compito dell'arbitro ausiliario, quando designato.
- Due display indicatori dei 45" devono essere posizionati dietro a ciascuna porta, in posizione ben visibile dai giocatori e dagli arbitri in pista, dalle persone in panchina e dal pubblico. Il loro segnalatore acustico deve poter essere chiaramente udito da tutti.

Tutti gli impianti di gara in cui si praticano attività agonistiche devono essere dotati di una connessione a internet e di un personal computer per la gestione digitale del verbale di gara. La connessione deve essere utilizzabile negli spogliatoi delle squadre e degli arbitri e al tavolo ufficiale di gara.

Nelle seguenti competizioni è facoltativo l'utilizzo degli indicatori dei 45" e l'utilizzo delle torrette di segnalazione dei time out e del 10' fallo:

- Fasi di qualificazione della Coppa Italia e del campionato di Serie B
- Fasi zonali e spareggi nazionali dei campionati giovanili
- Tornei il cui regolamento non lo preveda espressamente

Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate

Da un'ora prima dell'inizio dell'incontro e fino a quando gli arbitri non hanno lasciato la pista al

termine della partita, possono accedere alla pista e alle zone riservate soltanto le persone autorizzate: atleti e persone dotate di regolare tessera gara.

Gli spogliatoi e i loro corridoi di accesso devono essere interdetti al pubblico da 60 minuti prima dell'inizio e fino a 60 minuti dopo il termine della gara. Tutte le persone che accedono alla zona spogliatoi devono essere chiaramente identificabili tramite tessera gara (per i tesserati Skate Italia) o cartellino personale per gli addetti all'impianto del cui comportamento risponde in toto la squadra ospitante.

Durante la gara (cioè dal momento dell'ingresso in pista di arbitri e giocatori e fino al momento della loro uscita) sono autorizzati a muoversi nelle aree tecniche riservate:

- gli atleti iscritti nel verbale di gara (riconoscibili poiché indossano la divisa di gioco)
- lo staff iscritto nel verbale di gara (riconoscibile dalla tessera gare obbligatoria)
- i cronometristi e il segnapunti (riconoscibili dalla tessera gare obbligatoria)
- il personale addetto alla pulizia della pista (che deve essere dotato di apposita pettorina)
- il personale sanitario (collocato in una zona ben definita dell'impianto)
- il personale Skate Italia designato per la partita (riconoscibile da apposito pass)
- Sono autorizzati a muoversi nelle zone adiacenti alla pista (ma non nelle aree tecniche riservate):
- i fotografi e i videomaker accreditati (che devono essere dotati di apposita pettorina, limitatamente alle zone loro riservate)
- il personale addetto alla sicurezza (che deve essere dotato di apposita pettorina).

Nessuna delle persone autorizzate può assistere alla partita appoggiato alla balaustra.

Nessun'altra persona è autorizzata a sostare in zone che consentano la diretta interferenza con la partita in corso.

Al termine della partita, nessun tesserato, esclusi gli atleti, può accedere alla pista di gioco fino al completamento del saluto al pubblico e alla panchina avversaria. Il mancato rispetto del divieto comporta l'esibizione di un cartellino rosso a danno dei trasgressori.

I tesserati espulsi definitivamente nel corso della partita devono recarsi negli spogliatoi e non possono accedere alla pista, alle zone riservate e alle aree aperte al pubblico fino a 30' dopo la conclusione della partita, salvo diversa disposizione della commissione tecnica di campo o del commissario di campo, quando presenti.

Art. 29 – Efficienza della pista di gioco e dell'impianto di gara

La squadra ospitante è l'unica responsabile della agibilità, regolarità ed efficienza della pista di gioco, delle segnature, delle sue attrezzature e dell'impianto di gara e di tutti i suoi spazi.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, le responsabilità di cui al precedente comma competono al soggetto incaricato dell'organizzazione.

Nel caso di concentramenti, la responsabilità è del soggetto organizzatore del concentramento.

Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara

L'organo competente, messo a conoscenza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della partita della indisponibilità documentata dell'impianto di gara, potrà disporre le variazioni che riterrà più opportune che saranno inappellabili e immediatamente esecutive.

Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante la gara.

Se, prima dell'inizio della gara, gli arbitri accertano l'esistenza di gravi irregolarità della pista, delle segnature o di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara, concederanno 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita alla squadra ospitante per rimuovere gli inconvenienti segnalati. Se ciò non avverrà, gli arbitri non daranno inizio alla gara. La squadra

ospitante sarà punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 e con la relativa ammenda. In ogni caso, gli arbitri segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

Se gli arbitri accertano l'esistenza di irregolarità della pista di gioco, delle segnature o di attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, ma non ravvisano gli estremi per sospendere la disputa della partita, segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati. La squadra responsabile della efficienza della pista gioco sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale per ogni irregolarità rilevata e segnalata dagli arbitri.

Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla praticabilità della pista di gioco, sia prima che dopo l'inizio della gara.

Se, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità della pista è temporaneo, l'inizio della gara potrà essere posticipato fino a un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità.

Trascorsi complessivamente 60 minuti di attesa a causa dell'impraticabilità della pista, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale.

Se l'impraticabilità della pista può essere ricondotta a negligenza della squadra ospitante, questa sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole. In ogni altro caso, il giudice sportivo disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate con illuminazione artificiale, in caso di black out prima dell'inizio della gara, gli arbitri potranno posticiparne l'inizio fino ad un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Se il black out si verifica dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche per più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti.

Spetta agli arbitri comunicare alle squadre l'orario di inizio o di ripresa della gara qualora l'illuminazione tornasse efficiente prima del termine ultimo consentito.

Trascorsi inutilmente i 60 minuti senza che la gara sia iniziata o senza che sia potuta riprendere, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita.

Nel caso in cui la partita non sia iniziata o non sia regolarmente terminata a causa di un problema elettrico riferito esclusivamente all'impianto di gara, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole.

Nel caso in cui il problema elettrico non riguardi esclusivamente l'impianto di gara, ma anche le zone circostanti, e sia successivamente documentato dal gestore della rete elettrica, il giudice sportivo, esaminata la documentazione, disporrà quanto segue:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate in impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sulla pista può costituire motivo di impraticabilità. Gli arbitri, a loro insindacabile giudizio, potranno sospendere

la gara e riportare i fatti nel rapporto arbitrale da inviare al giudice sportivo che disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In caso di gara disputata su una pista scoperta, a fronte dell'impraticabilità della pista dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile l'inizio dell'incontro, è consentito lo spostamento della gara presso una pista di gioco coperta e omologata, esistente nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Per le partite disputate su pista scoperta, la pioggia costituisce sempre causa di impraticabilità. È compito della squadra ospitante provvedere al trasferimento delle squadre e degli arbitri presso una pista coperta e garantire l'inizio della partita entro i 120 minuti successivi all'orario d'inizio stabilito.

Se, trascorsi i 120 minuti di attesa, la partita non può avere inizio, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10.

In ogni caso gli arbitri, prima di procedere all'accertamento della praticabilità o meno della pista di gioco, devono procedere al controllo di tutte le persone inserite a verbale secondo le modalità disposte dagli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

Art. 33 – Inagibilità dell'impianto di gioco

L'inagibilità dell'impianto di gioco, stabilita dalle autorità competenti per cause di forza maggiore e notificata alla società ospitante a ridosso del giorno e dell'ora stabiliti per disputare la gara, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto organizzatore che disporrà immediatamente il rinvio della gara a data da destinarsi.

Se la comunicazione non arriva in tempo utile ad evitare il trasferimento della squadra ospite verso la sede di gara, è dovuta la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior

Le società sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, le società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

Per le gare senior di ogni categoria, le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di pubblica sicurezza o ad agenzie specializzate l'intervento del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate da Skate Italia.

Prima dell'inizio della gara o del torneo, gli arbitri hanno l'obbligo di verificare la presenza del personale addetto alla sicurezza. In caso di sua assenza, gli arbitri devono richiedere copia della richiesta avanzata dalla società ospitante alle competenti autorità di P.S. o ad agenzie specializzate, opportunamente vistata se consegnata a mano o corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata o PEC. La mancata presentazione della documentazione richiesta è punita con l'ammenda fissata dal Consiglio Federale.

In caso di assenza del personale addetto alla sicurezza, nei campionati di Serie A1 e Serie A2 maschili e Serie A femminile, la società ospitante deve presentare all'arbitro il modulo H3 compilato con i nomi di minimo cinque persone che fungeranno da servizio d'ordine muniti di

abbigliamento riconoscibile. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine devono essere consegnati agli arbitri che li restituiranno al termine della gara.

Gli agenti di pubblica sicurezza, il personale delle agenzie specializzate o le persone addette alla sicurezza inserite nel modello H3 devono essere operative prima dell'ingresso del pubblico nell'impianto di gara.

Le società che rifiutano di compilare il modulo H3 o che lo compilano in modo incompleto o che non allegano i documenti di identità delle persone inserite nel modulo sono soggette all'apposita ammenda stabilita dal consiglio federale.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di Disciplina.

Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite

In caso di esplicita richiesta da parte degli interessati, le società ospitanti devono indicare, nelle immediate vicinanze dell'impianto di gara, un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- società ospite per il trasporto della squadra
- arbitri della gara
- commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Nel caso in cui non fosse disponibile un'area vigilata, gli interessati possono richiedere alla società ospitante di farsi carico della custodia dei mezzi di trasporto attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Al termine della gara, qualora fossero riscontrati danni ai mezzi dati in custodia, gli stessi devono essere rilevati da ambo le parti tramite lo stesso modulo di cui deve essere inviata copia alla giustizia sportiva per le decisioni competenti.

L'organo giudicante, verificata l'entità dei danni dichiarati, potrà decidere di ordinare alla società di casa di rifondere il danno.

La responsabilità della tutela degli arbitri fa capo principalmente alla società ospitante; tuttavia, a tale tutela deve contribuire anche la società ospitata.

In caso di incidenti, i giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, hanno l'obbligo di proteggere gli arbitri e di proteggersi reciprocamente.

Nel caso di concentramenti, l'assistenza agli arbitri è responsabilità del soggetto organizzatore del concentramento, mentre alla loro tutela devono contribuire tutte le società che partecipano al concentramento.

Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) incaricato dell'assistenza agli stessi. Tale incarico può essere attribuito anche al primo dirigente.

Il dirigente addetto agli arbitri deve assistere gli arbitri in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere a loro disposizione fino a quando non abbiano lasciato l'impianto di gioco, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

Art. 37 – Servizio sanitario di primo soccorso

Ogni società deve avere nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE) in conformità con la normativa vigente che deve essere presente all'interno dell'impianto e perfettamente funzionante in occasione di ogni partita di attività agonistica senior e giovanile.

In occasione delle gare ufficiali le società ospitanti devono provvedere a un adeguato servizio

di primo soccorso così definito:

- gare internazionali, di serie A1 e serie A2. È obbligatoria la presenza di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o, in alternativa, di un infermiere laureato con certificazione BLS-D, di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D.
- gare di serie B e femminile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di un infermiere laureato con certificazione BLS-D o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D
- gare di categoria agonistica. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o di un infermiere laureato con certificazione BLS-D o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D

È responsabilità del rappresentante legale della società che gioca in casa (o considerata tale in campo neutro) o di chi organizza il torneo verificare la validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio sanitario di primo soccorso.

In mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, gli arbitri non possono dare inizio alla partita. In caso di arrivo ritardato del servizio sanitario sarà applicata una sanzione amministrativa.

Trascorsi 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, la partita sarà definitivamente annullata. Gli arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale.

La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0 – 10 dal giudice competente.

* Il diploma PSSD si ottiene seguendo il corso online predisposto dal Coni e della Federazione Medici Sportivi Italiani a cui possono iscriversi soltanto coloro che hanno già ottenuto la certificazione per l'utilizzo del DAE. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi al corso consultare il sito www.pssd.it

MANLEVA

Si rammenta che la presente normativa che disciplina il servizio sanitario di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, dei tesserati in campo e degli spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza di personale correttamente formato, dell'infermiere abilitato DAE, del medico o dell'ambulanza opportunamente attrezzata o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastano con i principi ispiratori di detta normativa e attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo, mallevierà espressamente Skate Italia e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI

Art. 38 – Formazione delle squadre

Le società devono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero di giocatori e membri dello staff che possono essere utilizzati in partita, al numero dei giocatori che possono essere schierati in pista e al loro equipaggiamento sono contenute nel regolamento di gioco internazionale.

Nelle gare che si svolgono sotto il controllo di Skate Italia non si applica quanto previsto dal punto 6. dell'art. 2 delle regole del gioco.

Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità

La presenza in panchina dell'allenatore è obbligatoria in ogni gara posta sotto il controllo di Skate Italia, salvo i casi in cui l'allenatore venga espulso definitivamente nel corso della gara.

La mancanza dell'allenatore in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

L'ammenda irrogata per la mancanza di allenatore in pista è proporzionale al numero di infrazioni commesse dalla squadra nel corso della manifestazione.

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile il ruolo di allenatore è incompatibile con quello di giocatore nella stessa partita. Nelle altre attività è consentito ad una stessa persona di ricoprire contemporaneamente il ruolo di giocatore e allenatore.

Art. 40 – Primo dirigente – Obblighi e deroghe

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile e serie A femminile è obbligatoria la presenza in panchina del primo dirigente, salvo i casi in cui il primo dirigente venga espulso definitivamente nel corso della gara. La mancanza del primo dirigente in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

Nelle altre attività, la presenza del primo dirigente è obbligatoria solamente nelle fasi nazionali: Finale di Coppa Italia, Final 4 o Final 8, Finali nazionali giovanili.

Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva

In tutte le attività di Serie A1 e Serie A2 maschile si applica quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco. Pertanto, per iniziare la partita devono essere schierati come minimo due portieri e tre giocatori di pista. Il portiere di riserva è sempre obbligatorio.

In tutte le altre attività il portiere di riserva non è obbligatorio. Pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco, è possibile iniziare la partita anche con un solo portiere purchè siano presenti in questa evenienza almeno quattro giocatori di pista.

In ogni caso, nella lista atleti di ciascuna gara non è possibile inserire più di 8 giocatori di pista, anche nel caso di assenza del portiere di riserva.

Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra

Ogni squadra deve indicare, tra gli atleti inseriti a verbale, il nome del capitano e quello del vicecapitano.

Il capitano della squadra deve indossare un bracciale identificativo di colore diverso da quello della divisa. Quando si trova in pista, il capitano rappresenta la sua squadra durante la partita ed è l'unico giocatore autorizzato a rapportarsi con gli arbitri. Il capitano può chiedere spiegazioni agli arbitri, ma non può mettere in discussione le loro decisioni. Il capitano può presentare reclami secondo quanto disposto dall'art. 34 punti 1 e 2, delle regole del gioco.

Art. 43 – Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli arbitri ed è responsabile della disciplina collettiva della sua squadra. Se necessario, deve intervenire attivamente presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali. In ogni circostanza deve prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire o sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravio delle sanzioni a suo carico da parte del giudice sportivo.

A gioco fermo o al termine della gara, il capitano può chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa e senza mai metterne in discussione le decisioni.

Oltre a quanto espressamente previsto nelle regole del gioco e nel regolamento tecnico, il capitano deve:

- provvedere a consegnare agli arbitri le palline regolamentari per disputare la gara
- schierare in pista la squadra all'inizio ed alla fine della gara per il saluto al pubblico e alla squadra avversaria
- salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.

Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli

Almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio della gara, il primo dirigente o il capitano di ciascuna squadra devono presentare agli arbitri le tessere gara di tutti i tecnici, dirigenti e ruoli tecnici che siederanno in panchina.

La squadra che gioca in casa deve presentare inoltre:

- il tablet connesso a internet con cui effettuare il riconoscimento degli atleti e dello staff;
- copia della richiesta fatta alle autorità di P.S. o ad agenzie specializzate per la gestione dell'ordine pubblico (art. 34 di questo regolamento) per quella specifica partita, completa di timbro o ricevuta;
- una copia del modulo H3 (solo nelle gare di serie A1 e A2 maschili e serie A femminile e nel caso in cui non sia presente personale di P.S. o di agenzie specializzate) e i documenti di identità delle persone in esso inserite.

Dopo avere ricevuto l'intera documentazione, gli arbitri devono attenersi alle seguenti procedure.

a) Nel loro spogliatoio:

- Verificare che ogni dirigente, tecnico e ruolo tecnico sia in possesso della tessera gara idonea alla categoria della partita, adeguata al ruolo per il quale è iscritto a verbale e rilasciata a favore della società che ha presentato la documentazione;
- Verificare che per ogni persona iscritta nel modulo H3 sia stato fornito un documento di identità ammesso dalle presenti norme e che consenta l'effettivo riconoscimento della persona.

b) Nello spogliatoio di ciascuna squadra almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara:

- accertarsi dell'identità di ciascuna persona iscritta a verbale tramite riconoscimento fotografico con applicativo SIDGAD;
- accertarsi della corrispondenza tra le tessere gara consegnate dalla società e le persone presenti nello spogliatoio consegnando a ciascuna di loro la propria tessera gara che da quel momento dovrà essere sempre tenuta al collo.

c) Prima dell'inizio della partita:

- Verificare che il segnapunti, il cronometrista e l'addetto ai 45" siano in possesso di regolare tessera gara per il ruolo specifico (escluse categorie U11, U13, U15);
- comunicare al segnapunti le credenziali per l'accesso al sistema di verbalizzazione informatizzato;
- comunicare al segnapunti eventuali correzioni alla lista dei tesserati iscritti a verbale

emerse in fase di verifica;

- **comunicare al segnapunti i ruoli delle persone in panchina e i nomi dei capitani delle due squadre;**
- verificare la presenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate oppure riconoscere le persone inserite nel modulo H3;
- verificare la presenza dell'appropriato servizio sanitario di primo soccorso.

d) Dopo la conclusione della partita:

- verificare attentamente che il verbale di gara sia correttamente compilato in ogni parte e sottoscriverlo digitalmente;

Dopo la verifica in spogliatoio di cui al punto b), gli elenchi dei tesserati iscritti a verbale non possono essere in alcun modo integrati.

Nel caso in cui un tesserato iscritto a verbale non fosse presente al momento del riconoscimento e si presentasse a gara iniziata, potrà prendervi parte soltanto dopo che gli arbitri, approfittando di una pausa del gioco, si siano accertati della sua identità come descritto nel punto b). Nel caso in cui si trattasse dell'unico allenatore iscritto a verbale, gli arbitri dovranno segnalare la sua iniziale assenza poiché la sua squadra verrà sanzionata per mancanza dell'allenatore in panchina.

In occasione di partite amichevoli e tornei per i quali non è prevista la gestione con il sistema SIDGAD, le società devono presentare agli arbitri i moduli H2 e i documenti di identità di tutte le persone a referto e il riconoscimento da parte degli arbitri avviene utilizzando la documentazione cartacea.

Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone

Sono documenti validi per l'identificazione delle persone:

- la carta di identità
- la patente di guida
- il passaporto

I documenti per l'identificazione possono essere esibiti anche in copia purché siano chiaramente visibili e riconoscibili i dati anagrafici e la fotografia del titolare. I documenti scaduti da meno di 6 mesi sono validi ai fini dell'identificazione. Chi esegue il controllo del modello H4 è tenuto a segnalare la presenza di documenti scaduti al dirigente del club. Documenti diversi da quelli sopra riportati non sono ammessi.

Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato

In caso di posizione irregolare di uno o più giocatori o di tecnici, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, la squadra subisce la perdita della gara alla quale ha preso parte la persona in posizione irregolare con il punteggio di 0 - 10 o con quello ottenuto in pista, se più favorevole alla squadra avversaria. Tale norma si applica anche successivamente all'omologazione della gara cui ha preso parte la persona in posizione irregolare, a condizione che l'irregolarità sia stata accertata d'ufficio o denunciata da un reclamo di parte prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria o di qualificazione.

In caso di posizione irregolare di dirigenti o ruoli tecnici, gli stessi subiscono l'aggravamento della sanzione la cui entità è stabilita dagli organi di giustizia.

Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento

Nelle competizioni ufficiali e nei tornei autorizzati che si svolgono con la formula del concentramento con la partecipazione di almeno tre squadre e il cui regolamento lo preveda espressamente, ogni società deve presentare alla commissione tecnica di campo, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prima partita, il modulo H4 contenente fino a un massimo di 15 giocatori che saranno i soli a poter essere utilizzati nel corso delle gare del concentramento.

TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA

Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite

In occasione di gare ufficiali, a seconda della categoria, sono necessarie le seguenti figure.

- a) Supercoppa italiana, campionato di serie A1, coppa Italia di serie A1, coppa Italia di serie A2, Finale coppa Italia femminile, Finale Coppa Italia Serie B, play off promozione serie A2, Final Four scudetto femminile, play off promozione serie B, Finali nazionali giovanili (semifinali e finali):
- due arbitri di pista designati dal Comitato Ufficiali di Gara (CUG) nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore (se non appositamente designato dal CUG)
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- b) Campionato di serie A2, **Campionato femminile (stagione regolare), Coppa Italia Femminile (qualificazioni)**:
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.
- c) Campionato di serie B (fasi di qualificazione), finali nazionali giovanili (gironi eliminatori):
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.

In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.

- d) Fase zonale dei campionati giovanili agonistici:
- un arbitro di pista designato dal CUG regionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore (abilitazione non necessaria nelle categorie U11, U13, U15)
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitate o dal soggetto organizzatore.

In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.

Ogni settimana, il CUG provvede a comunicare le designazioni arbitrali ai soggetti organizzatori competenti.

Limitatamente alle partite di cui ai punti c) e d) l'organo competente può designare quale arbitro di pista un atleta che abbia superato l'apposito corso di abilitazione a condizione che non venga designato in gare di un girone a cui prende parte come atleta.

In tutte le gare dirette da un solo arbitro di pista, il direttore di gara può dirigere la gara

indossando i pattini (tradizionali o in linea)".

Art. 48 bis – Arbitro supplente

In occasione di gare di particolare rilevanza quali ad esempio partite di play off scudetto, partite in diretta televisiva o partite inserite all'interno di un concentramento, si autorizza il CUG a designare un arbitro supplente in grado di subentrare nella direzione di gara in caso di necessità.

In questo caso si dispone che:

- in assenza di uno degli arbitri principali, la partita sia diretta dall'arbitro principale presente e dall'arbitro supplente;
- in caso di infortunio a uno degli arbitri principali tale da impedirgli di proseguire la partita, l'arbitro supplente lo sostituisca nella direzione di gara in modo da mantenere due arbitri principali.

In tutte le ulteriori situazioni che si dovessero verificare si applica quanto previsto dall'art. 3 delle Regole di Arbitraggio (Regolamento Internazionale World Skate).

Art. 49 – Compiti degli arbitri

I compiti degli arbitri di pista, ausiliari e addetti ai 45 secondi sono quelli descritti dal Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale, quelli contenuti nel presente regolamento gare e campionati e nelle norme organizzative approvate annualmente dal consiglio federale.

In caso di assenza di uno o più arbitri designati per dirigere una partita, si applica quanto previsto dall'art. 3 del Manuale di arbitraggio.

Art. 50 – Verbale di gara

Per tutte le categorie agonistiche, il verbale di gara è un documento elettronico creato e conservato sulla piattaforma federale hockeyista.fisr.it e riporta tutti i dati salienti della partita. Il verbale elettronico deve essere debitamente compilato da un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla squadra di casa.

Nell'eventuale impossibilità di poter utilizzare il verbale di gara elettronico, la squadra di casa (o da quella dichiarata tale in campo neutro) deve mettere a disposizione un verbale cartaceo (modelli H8). **Gli arbitri principali dovranno trasmettere copia del verbale cartaceo al giudice sportivo competente unitamente al supplemento di verbale in cui riporteranno i motivi che hanno comportato l'impossibilità di utilizzare il verbale elettronico.** La squadra di casa sarà punita con l'ammenda prevista.

In assenza anche di un verbale di gara cartaceo, la gara non potrà essere disputata.

In caso di smarrimento o distruzione del verbale di gara dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dagli arbitri.

Art. 51 – Cronometrista

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un cronometrista i cui compiti sono definiti agli artt. 1 e 2 del Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure **un dirigente della società abilitato da Skate Italia.**

In assenza di un cronometrista ufficiale o di un dirigente abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di cronometrista. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista.

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato Skate Italia sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45''

Nelle gare di hockey su pista che prevedano il controllo dei 45'' è necessaria la presenza di un cronometrista appositamente addetto.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista addetto ai 45'' che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure **un dirigente della società abilitato da Skate Italia.**

In assenza di un cronometrista ufficiale o di un dirigente abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di addetto ai 45''. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista addetto ai 45''.

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato Skate Italia sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Nelle partite di attività per le quali non è obbligatorio l'utilizzo del cronometro per i 45'', i cronometristi possono essere utilizzati per la gestione dei 45'' a supporto degli arbitri designati.

Art. 53 – Segnapunti

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un segnapunti il cui compito è quello di compilare accuratamente il verbale di gara per poi sottoporlo al controllo e alla firma digitale degli arbitri dell'incontro.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un segnapunti che deve essere **un dirigente della società abilitato da Skate Italia.**

In assenza di un segnapunti abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di segnapunti. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di segnapunti.

In ogni caso, l'assenza di un segnapunti abilitato Skate Italia sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Il segnapunti deve riportare con attenzione e precisione i dati relativi alla partita sul verbale di gara, seguendo le indicazioni degli arbitri in relazione agli autori delle reti, ai giocatori oggetto di provvedimenti disciplinari e ai fatti salienti della gara (tiri di rigore, tiri diretti, falli di squadra, time out). In caso di errori particolarmente gravi e reiterati, l'errata compilazione del verbale di gara può comportare un'ammenda a carico della società.

Art. 54 – Commissario di campo

Il commissario di campo è una persona incaricata dal Settore Tecnico Nazionale di riferire sull'andamento della gara in generale, prestando particolare attenzione al comportamento del pubblico, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle squadre prima, durante e dopo la gara. Il commissario di campo relaziona anche su qualsiasi fatto o incidente di particolare rilevanza che ritiene essere sfuggito al controllo degli arbitri.

Art. 55 – Commissione tecnica di campo

Nei gironi a concentramento e nei tornei autorizzati da Skate Italia può essere nominata una commissione tecnica di campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti. **La commissione tecnica di campo può operare anche da remoto.**

La commissione tecnica di campo è composta dalle seguenti figure:

a) in occasione di attività a carattere amichevole:

- da un componente del CUG designato dal CUG nazionale che svolge il ruolo di

presidente

- da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore

b) in tutti gli altri casi

- da un presidente nominato dal Settore Tecnico Nazionale
- da un componente del CUG designato dal CUG nazionale
- da uno o più componenti aggiuntivi designati dal Settore Tecnico Nazionale e del CUG in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione e della sua importanza e complessità.
- da uno o più segretari, in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione, messi a disposizione dal soggetto organizzatore

Il presidente della commissione tecnica di campo è il responsabile tecnico della manifestazione. Il componente del CUG decide le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma e svolge attività di referente tecnico.

Il segretario è a disposizione del presidente e del componente del CUG e deve compilare i comunicati ufficiali predisposti dal presidente.

La commissione tecnica di campo deve:

- essere presente presso l'impianto di gioco almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per il suo insediamento, quando non opera da remoto;
- controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;
- controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi degli arbitri e delle squadre, assicurandosi che siano messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita. Nel caso di più partite giocate in successione deve fare in modo che gli spogliatoi vengano messi a disposizione prima possibile;
- verificare, quando previsto, che sia stata fatta richiesta della forza pubblica e assicurarsi che il soggetto organizzatore abbia compilato il modulo H3 in caso di assenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate
- ritirare da tutte le squadre partecipanti il modulo H4, quando previsto, controllandone la completa ed esatta stesura;
- escludere dalla manifestazione coloro che non rispettano i requisiti (limiti di età, squalifiche in corso, irregolarità di tesseramento, etc.). L'identificazione di tutti i tesserati inseriti nel verbale di gara di ogni partita è sempre di esclusiva competenza degli arbitri;
- porsi a disposizione dei primi dirigenti delle società partecipanti e fornire chiarimenti e informazioni per la migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti e predisporre il calendario gare della manifestazione se non è già stato fatto da Skate Italia;
- designare gli arbitri messi a disposizione dal CUG; questo compito è prerogativa esclusiva del componente del CUG;
- emettere i comunicati ufficiali, il primo dei quali deve riportare il calendario delle gare. I comunicati successivi devono essere emessi al termine di ogni turno di gare e devono riportare risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla manifestazione e trasmissione degli atti al giudice sportivo competente che provvederà a comminare la specifica sanzione disciplinare). **I comunicati devono essere messi a disposizione di tutte le squadre partecipanti;**
- omologare provvisoriamente le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate definitivamente dal giudice sportivo competente;
- segnalare alla giustizia sportiva eventuali infrazioni passibili di ammenda;
- Entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il presidente della commissione tecnica di campo dovrà inoltre inviare al giudice sportivo competente tramite

posta gli originali di:

- comunicati ufficiali emessi;
- verbali di eventuali deliberazioni;

Al comunicato ufficiale n. 1 dovranno essere allegati gli originali dei modelli H4 e H3, le richieste di intervento del servizio di ordine pubblico e l'eventuale richiesta di designazione dei cronometristi.

Se vi sono fatti rilevanti da riportare, il presidente della commissione tecnica di campo dovrà inviare separatamente al Settore Tecnico Nazionale una dettagliata relazione su quanto accaduto durante la manifestazione.

PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal regolamento di giustizia e disciplina.

Compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei comunicati ufficiali riportanti i provvedimenti disciplinari.

Art. 57 – Perdita della gara

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione o conclusione, subisce la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

La sconfitta a tavolino per 0-10 può essere inflitta a entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti giudicati risulta comune.

Il mancato rispetto di meri adempimenti formali non comporta la perdita della gara.

Art. 58 – Squalifica della pista di gioco

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori può subire la squalifica della propria pista di gioco da un minimo di una giornata fino a un massimo di due anni.

La squadra sanzionata ha l'obbligo di disputare le gare casalinghe rientranti nel periodo di squalifica della propria pista in un "campo neutro" stabilito dall'organo competente.

La scelta del "campo neutro" deve tenere conto delle seguenti distanze minime dalla pista squalificata:

- attività di serie A: Km 100
- attività di serie B: Km 80
- altre attività: al di fuori del territorio comunale.

La squadra ospitante è tenuta ad indennizzare la squadra ospite degli eventuali maggiori costi sostenuti per raggiungere il "campo neutro". La misura del rimborso è proporzionale al maggior numero di km percorsi ed è fissata annualmente dal consiglio federale.

Il pagamento del rimborso deve essere documentato prima dell'inizio della gara agli arbitri che ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Il mancato pagamento del rimborso è equiparato alla rinuncia a disputare la gara con tutte le conseguenze previste dall'art. 7 di questo regolamento. In questo caso gli arbitri non daranno inizio alla partita e ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Se risulta impossibile individuare un opportuno "campo neutro", l'organo competente può disporre di disputare la partita sulla pista squalificata, ma a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto di accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte nel verbale di gara;
- i presidenti delle due società o un loro delegato;
- gli arbitri, il referente tecnico, il commissario di campo;
- gli addetti al servizio sanitario;
- il cronometrista, il segnapunti e l'addetto ai 45";
- la stampa accreditata;
- i dirigenti degli organi centrali e periferici di Skate Italia;
- la forza pubblica;
- il servizio d'ordine

- l'addetto alla manutenzione della pista durante la gara
- gli addetti alle riprese video

In occasione di gare in campo neutro, tutte le società affiliate a Skate Italia e partecipanti ai campionati nazionali di hockey su pista hanno l'obbligo di mettere a disposizione il proprio impianto di gioco al fine di poter dare corso a quanto stabilito dalla giustizia sportiva. Skate Italia comunicherà la pista prescelta e la società che normalmente vi gioca in casa dovrà collaborare fattivamente alla organizzazione della partita in campo neutro come se fosse una propria gara casalinga, con particolare riferimento ai servizi e ai permessi necessari per l'evento. La stessa società comunicherà a Skate Italia i costi dei servizi offerti per lo svolgimento della gara in campo neutro (ivi compreso il costo di affitto dell'impianto). Tali costi saranno interamente a carico della società che deve giocare in campo neutro che, in caso di mancato rimborso, su segnalazione di gestione campionati, sarà punita con una ammenda pari a 5.000 euro; in questo caso, Skate Italia provvederà a rimborsare direttamente la società che ha collaborato alla organizzazione della partita in campo neutro.

Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista

La squalifica della pista si applica solamente per le partite della squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile e non alle altre squadre della stessa società.

Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista

La squalifica della pista decorre dalla gara immediatamente successiva alla data del comunicato del giudice sportivo.

Le gare di recupero che si disputano durante il periodo di squalifica della pista, si giocano in "campo neutro" anche se la data della originaria programmazione cadeva al di fuori del periodo di squalifica.

Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica della pista soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

La squalifica della pista deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva cui partecipa la squadra squalificata, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte.

Art. 62 – Squalifica di un tesserato

Il tesserato che abbia infranto le norme può essere punito, ai sensi del vigente regolamento di giustizia e disciplina di Skate Italia, con la squalifica per una o più giornate di gara o con periodi di sospensione dall'attività agonistica non superiori a due anni.

Le squalifiche ad atleti superiori a una giornata di gara e le squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli tecnici sono accompagnate dalle ammende stabilite annualmente dal consiglio federale e riportate nelle norme organizzative.

Con riferimento all'art 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si ribadisce che:

- Chiunque aggredisca o comunque commetta atti di violenza fisica o tentativi di aggressione o di violenza fisica è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e nei casi di maggiore gravità con la revoca del tesseramento.
- Chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la revoca del tesseramento.

Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica

Le espulsioni temporanee, le espulsioni definitive dalla panchina effetto di doppia ammonizione e le espulsioni definitive per accumulazione di tre espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

Le espulsioni definitive dirette comportano almeno una giornata di squalifica.

La prima giornata di squalifica conseguente ad una espulsione definitiva è immediatamente esecutiva anche in assenza di comunicato ufficiale del giudice sportivo competente.

I tesserati colpiti da squalifica non possono accedere al recinto ufficiale e ai locali degli spogliatoi da 60 minuti prima dell'inizio a 30 minuti dopo la fine della gara. La violazione di tale disposizione, segnalata dai verbali degli arbitri o del commissario di campo, comporta l'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare uguale al provvedimento che si stava scontando, compresa la sanzione economica.

La squalifica di tesserati che svolgono più funzioni (giocatore e allenatore, giocatore e dirigente o qualsiasi altra combinazione di funzioni) si applica a tutte le funzioni.

L'ufficio del giudice sportivo notifica i provvedimenti disciplinari con la loro pubblicazione sul sito internet di Skate Italia.

Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

Le squalifiche inflitte in occasione di gare amichevoli e tornei autorizzati da Skate Italia decorrono dal giorno successivo alla data della sentenza del giudice sportivo competente. Le squalifiche di una sola giornata inflitte in queste manifestazioni cessano il loro effetto alla conclusione della manifestazione. La parte residua delle squalifiche eccedenti la giornata di gara deve essere scontata nelle gare ufficiali immediatamente successive alla data della sentenza del giudice sportivo. Il giudice sportivo omologa i risultati delle gare amichevoli e dei tornei autorizzati entro 10 giorni dalla loro conclusione.

La squalifica inflitta in occasione di gare ufficiali deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte (con l'eccezione di quanto riportato nel secondo paragrafo di questo articolo). Le squalifiche devono essere scontate anche se il tesserato ha nel frattempo cambiato società o categoria di appartenenza.

L'interruzione del rapporto di tesseramento con Skate Italia o il trasferimento autorizzato da Skate Italia verso una federazione straniera comporta la sospensione degli effetti e della decorrenza della squalifica. Nel momento in cui riprende il rapporto di tesseramento con Skate Italia, la squalifica deve essere completamente scontata. Nel caso in cui la squalifica ancora da scontare è di una sola giornata, la stessa viene condonata e non deve essere scontata.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto all'inasprimento della sanzione.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è considerato in posizione irregolare ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali

I documenti ufficiali sono: il verbale di gara, il rapporto arbitrale, il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato, i video della partita registrati su disposizione di Skate Italia, quando presenti.

I documenti ufficiali costituiscono piena prova circa lo svolgimento della gara, il comportamento dei tesserati e quello del pubblico. Per le decisioni in ordine alla regolarità delle gare e per assumere eventuali provvedimenti disciplinari, il giudice sportivo competente deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali. **I video della partita sono utilizzabili soltanto per punire atti di violenza o per comprendere la dinamica delle azioni descritte nei rapporti degli arbitri e del commissario di campo e non possono in alcun modo influire sulla omologazione della partita.**

In caso di contrasti, il rapporto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico.

In caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, il giudice sportivo competente può richiedere precisazioni scritte o supplementi di rapporto, anche mediante convocazione diretta degli arbitri o del commissario di campo.

È vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e soggetti terzi.

Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare

Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.

Nell'esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:

- omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari
- decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento
- non omologare la gara e rinviare gli atti all'organo competente affinché ne disponga la ripetizione.

Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati

Il giudice sportivo competente può disporre accertamenti di ufficio sulla regolarità della posizione dei tesserati che hanno preso parte ad una gara, anche se non è stato presentato alcun reclamo in merito.

Nel caso in cui venisse accertata la posizione irregolare di un tesserato, il giudice sportivo competente deve applicare le sanzioni previste dall'art. 46 di questo regolamento ed eventualmente assumere ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 68 – Reclami tecnici

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- irregolarità della pista;
- posizione irregolare dei giocatori;
- incidenti avvenuti in occasione della gara;

Sui reclami tecnici decide il giudice sportivo competente.

Art. 69 – Norme generali

Il regolamento di giustizia e disciplina dispone circa i tempi e i modi per la presentazione dei reclami.

Si rimanda a questo proposito a quanto disposto dal titolo V della seconda parte (procedimenti

sportivi) del regolamento di giustizia e disciplina vigente, con particolare riferimento all'art. 69 – Termine di presentazione.

Ulteriori specifiche disposizioni sono riportati nei seguenti articoli di questo regolamento.

Art. 70 – Irregolarità della pista

La squadra che intende sporgere reclamo tecnico per irregolarità della pista o delle relative attrezzature deve presentare agli arbitri specifica riserva sottoscritta dal capitano prima dell'inizio della gara.

Se le irregolarità emergono durante lo svolgimento della gara, il capitano deve avanzare una specifica riserva verbale agli arbitri.

Alla presenza dei due capitani, gli arbitri devono effettuare le necessarie constatazioni in merito alle riserve presentate e riportare nel rapporto arbitrale le conclusioni e gli eventuali provvedimenti adottati.

Se la gara si è ugualmente disputata anche dopo le riserve del capitano, la squadra può consegnare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri entro i 20 minuti successivi alla conclusione della gara, precisando la natura delle presunte irregolarità. Il preannuncio di reclamo deve essere firmato del capitano.

Gli arbitri devono dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare al rapporto arbitrale tutta la documentazione ricevuta. Sono inammissibili i reclami per irregolarità della pista che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve nei modi descritti al primo e secondo comma di questo articolo.

Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato

Il reclamo per posizione irregolare di un tesserato deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 46 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 72 – Incidenti avvenuti in occasione della gara

Il reclamo per incidenti avvenuti in occasione della gara deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 73 – Utilizzo della prova TV

L'art. 70 del Regolamento di Giustizia e Disciplina norma le modalità di accesso alla prova TV per fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva.

Possono essere oggetto di esame da parte della Giustizia Sportiva le riprese televisive ufficiali o altri filmati provenienti da organi della Federazione (ad esempio immagini registrate dalle telecamere per le riprese ufficiali anche se non andate in diretta streaming) che riguardino fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva.

Possono richiedere direttamente alla Giustizia Sportiva l'esame delle immagini televisive le società che hanno preso parte alla gara o i tesserati direttamente coinvolti nell'episodio da sottoporre.

La richiesta deve essere inoltrata all'ufficio di Giustizia Sportiva (gs@fisar.it) entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara. La richiesta deve essere corredata dal versamento del contributo di 100 euro e dal video che si intende sottoporre all'esame della

Giustizia Sportiva (indicando con precisione le sequenze da visionare).

Il Responsabile Tecnico della disciplina, anche su segnalazione di soggetti terzi, può sottoporre filmati rientranti nella casistica indicata al Procuratore Federale cui spetta l'eventuale avvio del procedimento dinnanzi al Giudice Sportivo.

TITOLO IX - VARIE

Art. 74 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile

Per tutte le attività delle categorie agonistiche si applica integralmente quanto previsto dal regolamento tecnico internazionale.

È pertanto consentito l'utilizzo di protezioni per la testa e per il volto come quelle riportate nella seguente immagine:



Si sottolinea che le protezioni autorizzate dal regolamento tecnico internazionale sono le sole che possono essere utilizzate in tutte le competizioni internazionali, sia in Italia che all'estero.



Nelle competizioni nazionali sotto il controllo di Skate Italia, fino alla categoria U15 compresa, è inoltre consentito l'utilizzo, per la sola protezione della testa, di modelli di casco morbido "tipo rugby" simili a quello riportato nella immagine a sinistra. A questo tipo di protezione non è in alcun modo consentito abbinare una visiera poiché il prodotto non è omologato per questa modifica.

Ogni altro tipo di protezione non illustrato in questo articolo deve considerarsi non autorizzato e non utilizzabile in nessuna competizione ufficiale agonistica. In particolare per i giocatori esterni è vietato l'utilizzo di caschi in plastica rigida in tutte le categorie agonistiche.

Art. 75 – Casco da portiere in attività giovanile

A partire dalla stagione 2025-26 verrà progressivamente vietato l'utilizzo del casco da portiere con visiera in policarbonato, plexiglass o altro materiale di tipo plastico. Saranno autorizzati

esclusivamente caschi da portiere con griglia metallica con maglie sufficientemente strette da impedire il passaggio della pallina e della punta del bastone, dotati delle certificazioni di legge da parte del produttore.

Dalla stagione 2026-27 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11 e U13.

Dalla stagione 2027-28 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11, U13, U15 e U17. Dalla stagione 2028-29 la griglia metallica sarà obbligatoria nelle categorie U11, U13, U15, U17, U19 e U23.

Art. 76 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee deve essere richiesto al Settore Tecnico Nazionale con le modalità descritte nell'apposito regolamento pubblicato sul sito federale (Hockey Pista → Regolamenti di Settore).

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni permanenti non è consentito in nessun caso.

Art. 77 – Durata della gara

Con riferimento all'art. 2 delle regole del gioco si dispone che, in ambito nazionale, le gare si svolgano con i seguenti tempi di gioco:

| CATEGORIA | STANDARD | CONCENTRAMENTI |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Senior | 2 tempi da 25 minuti effettivi | 2 tempi da 20 minuti effettivi |
| Under 23 | 2 tempi da 25 minuti effettivi | 2 tempi da 20 minuti effettivi |
| Under 19 | 2 tempi da 25 minuti effettivi | 2 tempi da 20 minuti effettivi |
| Under 17 | 2 tempi da 20 minuti effettivi | 2 tempi da 20 minuti effettivi |
| Under 15 | 2 tempi da 15 minuti effettivi | 2 tempi da 15 minuti effettivi |
| Under 13 | 2 tempi da 15 minuti effettivi | 2 tempi da 15 minuti effettivi |
| Under 11 | 2 tempi da 15 minuti effettivi | 2 tempi da 15 minuti effettivi |
| Minihockey 4vs4 | 2 tempi da 10 minuti non effettivi | 2 tempi da 10 minuti non effettivi |
| Minihockey 3vs3 | 2 tempi da 8 minuti non effettivi | 2 tempi da 8 minuti non effettivi |

Per la sola categoria Under 15, i singoli Comitati Regionali possono disporre che la durata delle partite dell'attività regionale sia fissata in 2 tempi da 20 minuti effettivi.

Art. 77 bis – Sistemi di supporto video per gli arbitri

Come consentito dall'art. 8 del Regole di Arbitraggio emanate da World Skate, nelle partite di hockey su pista organizzate da Skate Italia è consentito l'utilizzo di sistemi di supporto video per gli arbitri a condizione che il Settore Tecnico predisponga, tramite apposito comunicato ufficiale, un protocollo di utilizzo delle immagini video (Allegato PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA HOCKEY VIDEO SUPPORT).

PARTE III – GESTIONE CAMPIONATI

Le seguenti norme definiscono le modalità di gestione dei campionati affidati al controllo del STHP e stabiliscono gli obblighi a cui sono soggette le società che vi partecipano.

Art. 78 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia organizzativa

Le decisioni in materia organizzativa del STHP sono immediatamente esecutive e non sono impugnabili davanti agli organi di giustizia.

Art. 79 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative

Le società che partecipano ai campionati sono tenute a rispettare senza riserve le disposizioni organizzative impartite dal STHP.

Il STHP dispone, giornata per giornata, il calendario degli incontri in relazione alle attività delle nazionali italiane, alle competizioni internazionali per club, alle esigenze delle trasmissioni radiotelevisive, alla effettiva disponibilità degli impianti di gara e a ogni altro fatto rilevante.

Art. 80 – Orario di inizio degli incontri

Prima dell'inizio del campionato, le società devono indicare l'orario di inizio delle partite interne delle loro squadre senior che deve essere uno dei seguenti: sabato tra le 18.00 e le 21.00, domenica tra le ore 17.00 e le ore 18.00, salvo deroghe disposte dal STHP.

L'orario scelto varrà, di norma, per tutta la stagione agonistica, salvo diverse disposizioni del settore tecnico nazionale.

Le partite infrasettimanali si disputano, di norma, il martedì o il mercoledì con orario di inizio fissato alle 20.45.

Art. 81 – Richiesta di spostamento di una gara

Per i campionati di serie A1 e A2 è possibile richiedere al STHP lo spostamento di una partita rispetto al giorno e all'ora fissati in casi eccezionali come, ad esempio, l'indisponibilità dell'impianto di gioco.

Le richieste, dettagliatamente documentate e supportate, devono essere inoltrate al STHP cui spetta, in ogni caso, la decisione definitiva.

Il STHP ha il diritto di eseguire accertamenti sulla documentazione a supporto della richiesta e di richiedere documentazione integrativa.

Per i soli campionati di serie B maschile e serie A femminile, è possibile richiedere lo spostamento di una partita in accordo con la società avversaria.

In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, la richiesta di spostamento di una gara deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo. **Le variazioni di giorno, orario o pista di gioco richieste a meno di 15 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento dell'incontro sono soggette alla tassa prevista dalla tabella 1.4 delle norme organizzative.**

Art. 82 – Priorità dei campionati sulla stessa pista

In caso di sovrapposizione di orario tra più attività di hockey su pista nello stesso impianto di gioco, la priorità dei campionati è stabilita nel seguente modo: serie A1 maschile, serie A2 maschile, Serie A femminile, serie B maschile, attività giovanile, attività amatoriale.

Per le attività riferite allo stesso campionato, la precedenza è stabilita in base al piazzamento in classifica ottenuto nell'anno sportivo precedente dalle squadre interessate (sceglie per prima l'orario a cui giocare la squadra meglio classificata), salvo diversi accordi intervenuti

direttamente tra gli interessati.

Art. 83 – Deposito dei documenti ufficiali di gara

Al termine delle partite dei campionati agonistici tutti i documenti di gara sono trasmessi automaticamente dal sistema di gestione.

In caso eccezionale di compilazione manuale del verbale di gara, gli arbitri principali dovranno trasmettere copia del verbale cartaceo al giudice sportivo competente unitamente al supplemento di verbale in cui riporteranno i motivi che hanno comportato l'impossibilità di utilizzare il verbale elettronico.

Il deposito presso Skate Italia - ufficio del giudice sportivo di un eventuale supplemento al verbale di gara compete esclusivamente agli arbitri dell'incontro.

Nei gironi a concentramento, gli obblighi di cui al secondo comma di questo articolo spettano al presidente della commissione tecnica di campo.

Art. 84 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata

Tutte le società iscritte ai campionati di hockey pista hanno l'obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata e di comunicarne l'indirizzo all'atto dell'iscrizione.

I comunicati ufficiali sono esecutivi una volta pubblicati sul sito internet federale.

La mancata ricezione via posta elettronica di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet federale non può dare adito ad alcun tipo di ricorso.

Le comunicazioni obbligatorie relative alla giustizia sportiva verranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

Art. 85 – Obbligo di inserimento dei dati online

Tutte le società sono tenute ad utilizzare il sistema informatico di refertazione delle gare in occasione di tutte le partite interne di tutte le categorie, giovanili e senior. A questo scopo devono dotarsi dell'attrezzatura necessaria: un computer o un tablet, una connessione a internet attiva sia al tavolo ufficiale di gara che negli spogliatoi.

Ogni volta che giocano una partita sulla propria pista, le società devono aggiornare i dati in tempo reale; tale compito deve essere svolto dal segnapunti ufficiale della partita.

Le società che non rispettano l'obbligo di inserimento dei dati o che inseriscono dati totalmente o parzialmente errati saranno sanzionate con l'ammenda prevista.

Solamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatico di refertazione delle gare è possibile procedere alla refertazione manuale tramite i modelli H8 e H9. In questo caso i documenti ufficiali devono essere depositati come indicato dall'art. 83 di questo regolamento.

Art. 86 – Comunicazione dei dati statistici e informativi

Skate Italia, anche attraverso soggetti delegati, provvede alla diffusione di informazioni e di statistiche relative ai campionati. Le società hanno l'obbligo di fornire, nei tempi e con le modalità determinate da Skate Italia, tutte le informazioni che verranno richieste. Il mancato invio delle informazioni richieste è sanzionato con l'ammenda prevista.

A1 – Modalità di prevenzione e gestione dei problemi causati dal pubblico durante le partite

Nel corso delle partite di hockey di qualunque categoria è necessario garantire la sicurezza delle persone coinvolte nella partita e il loro rispetto da parte del pubblico presente.

Per questo motivo non sono ammesse le seguenti circostanze:

- presenza di persone non autorizzate nelle aree riservate e nelle immediate vicinanze della pista o comunque in posizione da cui possano interferire direttamente con il gioco.
- insulti reiterati di qualunque tipo nei confronti dei direttori di gara o di altri tesserati con particolare attenzione per insulti riferibili a discriminazione razziale, territoriale o di genere.
- sputi nei confronti di direttori di gara o altri tesserati.
- lancio di oggetti (solidi o liquidi) in pista, indipendentemente dal fatto che colpiscano o meno le persone.
- accensione di fumogeni o scoppio di petardi all'interno dell'impianto.

Le norme e i regolamenti già in essere definiscono gli obblighi in capo ai soggetti affiliati e tesserati e le sanzioni corrispondenti in caso di mancato rispetto di tali obblighi.

Questo documento definisce nel dettaglio le procedure da seguire nel caso in cui, prima durante o dopo una partita, si verificano le circostanze sopra elencate.

PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE NELLE AREE RISERVATE (art. 14 punti b-c-d RGD, art. 28 RGC)

Durante la gara (cioè dal momento dell'ingresso in pista di arbitri e giocatori e fino al momento della loro uscita) sono autorizzati a muoversi nelle aree tecniche riservate:

- gli atleti iscritti nel verbale di gara (riconoscibili poiché indossano la divisa di gioco)
- lo staff iscritto nel verbale di gara (riconoscibile dalla tessera gare obbligatoria)
- i cronometristi e il segnapunti (riconoscibili dalla tessera gare obbligatoria)
- il personale addetto alla pulizia della pista (che deve essere dotato di apposita pettorina)
- il personale sanitario (collocato in una zona ben definita dell'impianto)
- il personale Skate Italia designato per la partita (riconoscibile da apposito pass)
- Sono autorizzati a muoversi nelle zone adiacenti alla pista (ma non nelle aree tecniche riservate):
- i fotografi e i videomaker accreditati (che devono essere dotati di apposita pettorina, limitatamente alle zone loro riservate)
- il personale addetto alla sicurezza (che deve essere dotato di apposita pettorina).

Nessuna delle persone autorizzate può assistere alla partita appoggiato alla balaustra.

Nessun'altra persona è autorizzata a sostare in zone che consentano la diretta interferenza con la partita in corso.

Se l'arbitro rileva una situazione di questo tipo (o direttamente o su segnalazione verificata di una delle due squadre) deve comportarsi come segue:

- alla prima interruzione utile, non consentire la ripresa del gioco e chiedere al primo dirigente della squadra che gioca in casa (o all'organizzazione in caso di torneo o concentramento) che le persone non autorizzate vengano allontanate. Il gioco potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle piene condizioni di sicurezza. La prima occorrenza di questo problema non deve essere riportata sul supplemento al verbale di gara.
- se il problema si ripresenta, deve essere ripetuta la stessa procedura, ma il fatto deve essere riportato sul supplemento al verbale di gara.
- se il problema si presenta con continuità senza che gli interventi dei dirigenti sul pubblico evitino il ripetersi di situazioni non sicure, la partita deve essere definitivamente sospesa.

Resta inteso che, in caso di contatto fisico tra una persona (autorizzata o meno) e un tesserato in pista o in panchina, il gioco deve essere immediatamente interrotto e spetterà solo ed esclusivamente all'arbitro stabilire se e quando ci siano le condizioni per riprendere la partita. In questo caso tutti i fatti devono essere dettagliatamente riportati nel supplemento al verbale di gara.

INSULTI REITERATI E INSULTI RIFERIBILI A DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, TERRITORIALE E DI GENERE (art. 13 punto c, art. 16 e 16bis RGD)

Si considerano "reiterati" gli insulti ripetuti in modo prolungato ad opera di una o più persone e diretti verso la stessa persona o lo stesso gruppo di persone.

Se gli insulti sono riferibili a discriminazione razziale, territoriale o di genere non è necessario che siano reiterati per essere oggetto della seguente procedura.

Se l'arbitro rileva una situazione di questo tipo (o direttamente o su segnalazione verificata di una delle due squadre) deve comportarsi come segue:

- alla prima interruzione utile, non consentire la ripresa del gioco e chiedere al primo dirigente della squadra i cui sostenitori sono causa dell'interruzione, che gli insulti cessino e non si ripetano. Il gioco potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle piene condizioni di normalità. La prima occorrenza di questo problema non deve essere riportata sul supplemento al verbale di gara, ad eccezione degli insulti riferibili a discriminazione razziale, territoriale o di genere che devono sempre essere segnalati.
- se il problema si ripresenta, deve essere ripetuta la stessa procedura, ma il fatto deve essere riportato sul supplemento al verbale di gara in ogni caso.
- se il problema si presenta con continuità senza che gli interventi dei dirigenti sul pubblico lo risolvano, la partita deve essere definitivamente sospesa.

In occasione di gare di categoria giovanile (da U11 a U23) le procedure descritte devono essere applicate ogni volta che un atleta o l'arbitro sono oggetti di insulti di qualunque tipo, anche non reiterati. In queste gare non è prevista tolleranza alcuna e i fatti devono sempre essere riportati nel supplemento al verbale di gara.

SPUTI NEI CONFRONTI DI ARBITRI E TESSERATI (art. 13 punto d RGD)

Per gli sputi non è prevista tolleranza alcuna.

Se l'arbitro rileva una situazione di questo tipo (o direttamente o su segnalazione verificata di una delle due squadre) deve comportarsi come segue:

- alla prima interruzione utile, non consentire la ripresa del gioco e chiedere al primo dirigente della squadra i cui sostenitori sono causa dell'interruzione, che gli sputi cessino e non si ripetano. Il gioco potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle piene condizioni di normalità. Situazioni di questo tipo devono sempre essere segnalate nel supplemento al verbale di gara.
- se il problema si ripresenta, deve essere ripetuta la stessa procedura.
- se il problema si presenta con continuità senza che gli interventi dei dirigenti sul pubblico lo risolvano, la partita deve essere definitivamente sospesa.

LANCIO DI OGGETTI IN PISTA (art. 13 punto d RGD)

Per il lancio di oggetti in pista non è prevista tolleranza alcuna.

Se l'arbitro rileva una situazione di questo tipo (o direttamente o su segnalazione verificata di una delle due squadre) e l'oggetto non ha colpito nessuno, deve comportarsi come segue:

- alla prima interruzione utile, non consentire la ripresa del gioco e chiedere al primo dirigente della squadra i cui sostenitori sono causa dell'interruzione, che il lancio di oggetti si interrompa e non si ripeta. Gli oggetti raccolti devono essere consegnati e conservati

presso il tavolo ufficiale di gara. Il gioco potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle piene condizioni di normalità. Situazioni di questo tipo devono sempre essere segnalate nel supplemento al verbale di gara.

- se il problema si ripresenta, deve essere ripetuta la stessa procedura.
- se il problema si presenta con continuità senza che gli interventi dei dirigenti sul pubblico lo risolvano, la partita deve essere definitivamente sospesa.

Nel caso in cui un oggetto colpisca un arbitro o un giocatore (in pista o in panchina) in modo tale da impedirgli di proseguire la gara, la partita deve essere immediatamente e definitivamente sospesa e le decisioni in merito saranno rimesse alla giustizia sportiva.

Nel caso in cui l'arbitro o il giocatore sia comunque in grado di proseguire la gara, il fatto deve essere dettagliatamente riportato sul supplemento al verbale di gara.

ACCENSIONE DI FUMOGENI O SCOPPIO DI PETARDI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO (art. 13 punto e RGD)

In caso di accensione di fumogeni che limitino la visibilità in pista o ne rendano comunque pericolosa la prosecuzione o in caso di scoppio di petardi sulle tribune o in pista, l'arbitro deve comportarsi come segue:

- interrompere immediatamente la partita e chiedere al primo dirigente della squadra i cui sostenitori sono causa dell'interruzione, che episodi simili non si ripetano. Il gioco potrà riprendere soltanto dopo il ripristino delle piene condizioni di normalità. Situazioni di questo tipo devono sempre essere segnalate nel supplemento al verbale di gara. Nel caso in cui la sospensione per scarsa visibilità o aria irrespirabile si protragga complessivamente per oltre 60 minuti, la partita deve essere definitivamente sospesa.
- se il problema si ripresenta, deve essere ripetuta la stessa procedura.
- se il problema si presenta con continuità senza che gli interventi dei dirigenti sul pubblico lo risolvano, la partita deve essere definitivamente sospesa.

PROCEDURE COMUNI A TUTTI I CASI SOPRA DESCRITTI

In tutte le circostanze sopra riportate gli arbitri devono obbligatoriamente coinvolgere un dirigente della società interessata ed è obbligatorio riportare sul supplemento al verbale di gara (quando ne è prevista la redazione):

- il tipo di problema riscontrato, il nome del dirigente a cui ci si è rivolti per risolverlo e il suo numero di tessera gara.
- una valutazione della collaborazione del dirigente e della sua società di appartenenza nel risolvere il problema.

L'esito dell'operato del dirigente e della società coinvolti (problema risolto, risolto in parte, non risolto).

A2 – Chiarimenti su provvedimenti disciplinari a carico di atleti in occasione di sostituzioni

In relazione a quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento di gioco (Sanzioni – norme generali), con particolare riferimento ai punti 7 e 8 si specifica quanto segue.

Nelle situazioni di gioco fermo, se un atleta esce dalla pista perché espulso o sostituito e commette un fallo grave o molto grave prima della ripresa del gioco, gli arbitri procederanno nel seguente modo:

- chiederanno al giocatore appena uscito di rientrare in pista (eventualmente facendo uscire il compagno a lui subentrato)
- gli mostreranno il cartellino blu (in caso di fallo grave) o il cartellino rosso (in caso di fallo molto grave)

tale provvedimento disciplinare avrà gli effetti previsti dall'art. 24 (fallo grave) e dall'art. 25 (fallo molto grave) come se fosse stato commesso in pista e la sua squadra dovrà giocare in inferiorità numerica per il periodo di tempo corrispondente.

A3 – Caratteristiche tecniche degli impianti di gara per i campionati maschili di serie A1 e A2 e femminile di Serie A

Si riportano le previsioni regolamentari degli impianti di gara e delle attrezzature di gioco (disposte dal regolamento di gioco e dal regolamento gare e campionati) che saranno oggetto di verifica da parte di personale del Settore Tecnico prima dell'inizio dei campionati. Il mancato rispetto dei requisiti richiesti non consentirà l'utilizzo dell'impianto per gare ufficiali. Si invitano pertanto tutte le società al controllo delle proprie attrezzature e alla rigorosa applicazione di quanto disposto.

PORTE

Larghezza (misurata internamente ai pali): 170 cm.

Altezza (misurata da terra alla parte inferiore della traversa): 105 cm.

Diametro dei pali e della traversa: 75 mm.

Colore dei pali e della traversa: rigorosamente arancio brillante – RAL 2005 (<https://www.coloriral.it/ral-classic/ral-2005-arancio-brillante>).

Colore delle rimanenti parti metalliche della porta: bianco.

Dimensione della maglia della rete e della calata: 25 mm.

Colore della rete e della calata: bianco.

Le indicazioni regolamentari per le porte da hockey sono riportate dall'art. 3 del regolamento tecnico.

SEGNATURE DELLA PISTA

Larghezza di tutte le linee: 8 cm.

Diametro dei punti di battuta (centropista, rigore, tiro diretto): 10 cm.

Dimensioni dell'area di rigore: 9,00 x 5,40 metri (misurate internamente alle righe).

Colore delle linee: libero, purché in netto contrasto con il fondo della pista e delle altre segnature eventualmente presenti sulla pista.

Le linee devono essere perfettamente distinguibili nella loro interezza per l'intera durata della stagione. In particolare, devono essere eventualmente sistemate prima dell'inizio delle fasi decisive del campionato (play off, play out, finali).

Lo zoccolo di legno alla base della balaustra deve essere di colore chiaro.

Le indicazioni regolamentari per la segnature della pista da hockey sono riportate dall'art. 2 del regolamento tecnico.

TABELLONI ELETTRONICI, SEGNALATORI 45", TORRETTE

I tabelloni elettronici (che riportano il tempo di gioco, il risultato e i falli di squadra), i segnalatori dei 45" e le torrette per time out e 10' fallo, devono essere chiaramente visibili da: pubblico, giocatori in pista (compresi i portieri), panchine (senza necessità di doversi alzare in piedi).

I tabelloni elettronici, i segnalatori dei 45" e le torrette devono essere mantenuti in perfetta efficienza, sostituendo eventuali elementi luminosi danneggiati che ne compromettano una facile e immediata lettura.

Gli emettitori sonori del tabellone elettronico e dei segnalatori 45" devono essere automatici e devono avere un volume sufficiente per essere uditi da tutti (giocatori in pista, panchine, tavolo ufficiale di gara, pubblico) anche in condizioni di massimo affollamento dell'impianto

di gara.

L'utilizzo di software per cronometraggio su PC collegato a ledwall o schermi è consentito a patto che si tratti di software commerciale certificato. E' vietato l'uso di software non in commercio.

Si richiama la massima attenzione su quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento Gare e Campionati.

PANCHINE

In applicazione del nuovo regolamento di gioco, le panchine devono essere in grado di ospitare, sedute, 10 persone (5 atleti di cui uno portiere + 5 componenti dello staff). Le panchine devono essere strutturate in modo tale da consentire a tutte le persone sedute una ottimale visione della pista di gioco.

La zona tecnica (panchine + tavolo ufficiale di gara) deve essere chiaramente delimitata da segni a terra o da delimitazioni fisiche.

Le panchine per i giocatori espulsi devono essere rimosse.

VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI GARA

Le disposizioni riportate in questo comunicato saranno oggetto di apposita verifica da parte di personale del Settore Tecnico.

A4 – Disposizioni e chiarimenti relativi alla interpretazione delle regole del gioco

Alla luce di alcuni fatti accaduti nel corso di questa prima parte della stagione e in applicazione di disposizioni recentemente emanate da World Skate, si riportano di seguito alcuni importanti chiarimenti sulla interpretazione delle regole del gioco e alcune disposizioni che entrano immediatamente in vigore.

PROTESTE DURANTE LA PARTITA

Le Regole del Gioco agli articoli 16 (Ammonizioni verbali), 18 (Falli gravi) e 19 (Falli molto gravi), definiscono le sanzioni da applicare in caso di protesta durante una partita. Verificato quanto accaduto nelle prime giornate di campionato, è stato richiesto agli arbitri di applicare con maggiore rigore quanto previsto dal regolamento.

Relativamente a quanto accade in panchina: alla prima protesta seguirà una ammonizione verbale; alla seconda protesta seguirà cartellino blu o rosso a seconda che si tratti di giocatore, allenatore o ruolo tecnico. È considerata protesta anche l'utilizzo o il tentato utilizzo di qualsiasi dispositivo per mostrare all'arbitro filmati relativi alla partita.

Relativamente a quanto accade in pista: il solo capitano (o il suo sostituto in pista se il capitano è in panchina) può chiedere brevemente spiegazioni all'arbitro. Se non si allontana dopo la spiegazione sarà sanzionato con ammonizione verbale. Ogni altro giocatore che si rivolge all'arbitro protestando sarà sanzionato con ammonizione verbale. Proteste reiterate comportano l'espulsione temporanea.

SOLLERVARE IL BASTONE SOPRA L'ALTEZZA DELLE SPALLE

Le Regole del Gioco all'articolo 15 definiscono come fallo tecnico il gesto di sollevare il bastone oltre l'altezza delle spalle quando questo gesto mette in pericolo l'incolumità fisica di un avversario o un giocatore della propria squadra.

Sollevare il bastone oltre l'altezza delle spalle per superare un avversario è sempre considerato pericoloso e, pertanto, il gesto va sanzionato con un tiro indiretto.

Se, come conseguenza di tale gesto, il bastone colpisce la testa o il volto del giocatore

avversario, la sanzione sarà il cartellino blu se il colpo è ritenuto non violento (art. 18 regole del gioco, punto f) e il cartellino rosso se il colpo è ritenuto violento (art. 19 regole del gioco, punto h)

ROTEAZIONE DEL BASTONE IN FASE DI CADUTA

Un giocatore che, in fase di caduta, fa roteare il bastone e colpisce alla testa o al volto un giocatore avversario sarà sempre punito con il cartellino rosso, indipendentemente dalla volontarietà o meno del colpo e dalla intensità del colpo stesso (art. 19 regole del gioco, punto h)

COLPI AL VOLTO O ALLA TESTA DI UN GIOCATORE

Sarà sempre considerato violento il gesto di un giocatore che, in qualunque fase del gioco, colpisce volontariamente con la mano o altra parte del braccio il volto di un giocatore avversario e pertanto sarà sempre punito con il cartellino rosso, indipendentemente dalla intensità del colpo (art. 19 regole del gioco, punto h)

SALUTO A FINE PARTITA

Al termine di ogni partita di qualsiasi categoria agonistica, le squadre e gli arbitri devono salutarsi e salutare il pubblico.

Entrambe le squadre e gli arbitri devono allinearsi al centro della pista subito dopo la fine della partita (tutti e soli i giocatori a referto, compresi quelli eventualmente espulsi temporaneamente) e, al fischio dell'arbitro, salutare il pubblico presente. Successivamente, le due squadre devono sfilare una verso l'altra per salutarsi reciprocamente e, infine, devono portarsi nei pressi della panchina avversaria per salutare dirigenti, tecnici e ruoli tecnici della squadra avversaria.

Ogni intemperanza durante le procedure di saluto e di uscita dalla pista è punita con il cartellino rosso.

L'obbligo del saluto a fine partita non sussiste nelle partite di finale che prevedono una immediata cerimonia di premiazione.

ESECUZIONE DEI TIRI DIRETTI E DEI TIRI DI RIGORE A RIDOSSO DELLA CONCLUSIONE DI UN PERIODO DI GIOCO (bollettino WS n. 2 del 23/10/24)

Nel caso in cui venga concesso un tiro diretto o un tiro di rigore quando mancano meno di 3 secondi al termine di un qualsiasi periodo di gioco si dovrà procedere nel modo seguente:

1. Il tempo di gioco rimanente deve essere portato a 5 secondi
2. I giocatori in pista non coinvolti nella esecuzione del tiro diretto o di rigore devono andare nell'area opposta a quella in cui si batte il tiro diretto o il di rigore e lì devono restare fino alla conclusione del periodo di gioco.
3. Dopo il fischio dell'arbitro, il giocatore incaricato del tiro ha 5 secondi di tempo per eseguirlo.
4. Il periodo di gioco termina quando sono trascorsi i 5 secondi concessi per il tiro o immediatamente nel caso in cui il portiere si opponga con successo al tiro oppure la pallina colpisca i pali o la traversa della porta senza entrare in rete (eventualmente dopo avere toccato il portiere) oppure la balaustra di fondo pista. Non è in alcun caso concesso giocare una qualsiasi ribattuta.
5. Nel caso in cui il tiro dovesse essere ripetuto per movimento non corretto del portiere, la procedura deve essere ripetuta concedendo ulteriori 5' per l'esecuzione del tiro.

ESECUZIONE DEI TIRI DI RIGORE EX ART. 32 (bollettino WS n. 2 del 23/10/24)

In occasione dei tiri di rigore necessari per stabilire la squadra vincitrice di una partita si dovrà

procedere nel modo seguente:

1. Eventuali ammonizioni verbali comminate durante le precedenti fasi di gioco non sono da prendere in considerazione e giocatori e portieri sono da considerare "puliti".
2. I giocatori non coinvolti nella esecuzione del tiro di rigore devono rimanere a ridosso della linea di centro pista, nella metà pista opposta a quella in cui si batte il tiro di rigore (ad eccezione dei portieri che devono rimanere a ridosso della balaustra laterale in corrispondenza della porta in cui si batte il rigore)
3. Dopo il fischio dell'arbitro, il giocatore incaricato del tiro ha 5 secondi di tempo per eseguirlo.
4. L'azione di gioco quando sono trascorsi i 5 secondi concessi per il tiro o immediatamente nel caso in cui il portiere si opponga con successo al tiro oppure la pallina colpisca i pali o la traversa della porta senza entrare in rete (eventualmente dopo avere toccato il portiere) oppure la balaustra di fondo pista. Non è in alcun caso concesso giocare una qualsiasi ribattuta.
5. Se il giocatore incaricato del tiro lo esegue prima del fischio dell'arbitro, il giocatore dovrà essere ammonito verbalmente e il rigore è considerato non trasformato e non verrà ripetuto.

CHIARIMENTO SU ARTICOLO 6 (GIOCARRE LA PALLA CON ARTI INFERIORI) (bollettino WS n. 2 del 23/10/24)

L'articolo 6 punto 1 delle regole del gioco afferma che "(...) è possibile giocare la palla con il bastone, con il pattino o con gli arti inferiori".

Si chiarisce che con "arti inferiori" è da intendere la parte del corpo sotto al bacino, compreso il bacino stesso.

ATTREZZATURE DEI GIOCATORI – CALZETTONI (bollettino WS n. 2 del 23/10/24)

I calzettoni indossati dai giocatori in pista devono essere tutti dello stesso colore e devono coprire per intero i parastinchi che non devono mai essere visibili nel corso della partita. Qualora ciò accada, il giocatore deve essere invitato ad uscire per sistemare i propri calzettoni in modo che il problema non si ripeta. Non è consentito sistemare i calzettoni all'interno della pista impendendo la ripresa del gioco. Se il giocatore si rifiuta di uscire dovrà essere ammonito verbalmente (art. 16, punto 3, lettera j).

PROTOCOLLO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA HOCKEY VIDEO SUPPORT (HVS)

ART. 1 - DEFINIZIONE

“Hockey Video Support” (HVS) è un sistema video che utilizza le immagini di diverse telecamere acquisite in sincrono e le mette a disposizione dei 2 arbitri principali per meglio interpretare le azioni di gioco e ridurre l'impatto di eventuali errori.

La configurazione minima del sistema HVS prevede:

- Telecamera 1: una telecamera centrale alta, con operatore, in grado di riprendere le azioni di gioco;
- Telecamere 2 e 3: una telecamera fissa posta alle spalle di ciascuna area rigore in grado di riprendere la linea di porta e l'area di rigore;
- Telecamera 4: una telecamera fissa posta in posizione opposta rispetto alla telecamera 1 in grado di riprendere tutta la pista dal lato opposto (controcampo);
- Telecamera 5: una telecamera fissa puntata sul tempo di gioco ufficiale del tabellone segnapunti.

Il sistema HVS deve essere posizionato all'esterno del recinto di gioco, in un luogo che sia idoneo alla consultazione riservata da parte degli arbitri e compatibile con le necessità tecniche del sistema stesso. In ogni caso, la postazione deve sempre essere visibile dalle squadre e dal pubblico durante il processo di revisione.

L'uso del sistema HVS deve prevedere la presenza di un operatore tecnico a supporto dell'operato degli arbitri principali ai quali spetta, in via esclusiva, ogni decisione in merito alla partita.

In caso di malfunzionamento di una o più telecamere nel corso della partita, la revisione avverrà utilizzando le immagini disponibili.

ART. 2 - CASI DI UTILIZZO DEL SISTEMA HVS

La Commissione di disciplina stabilisce in quali gare o manifestazioni utilizzare il sistema HVS nelle gare di hockey su pista, regolato dal presente protocollo. La Commissione di disciplina può stabilire un diverso assetto delle telecamere come descritto dall'Art. 1, dandone comunicazione agli arbitri e alle squadre.

Sono autorizzati ad utilizzare il sistema HVS esclusivamente i due Arbitri principali;

2.1 – Utilizzo obbligatorio

La verifica tramite HVS da parte degli arbitri è obbligatoria nei seguenti casi:

- 1) ogni volta che viene rilevato un fallo grave e un atleta è sanzionato con cartellino blu
- 2) ogni volta che viene rilevato un fallo molto grave e un atleta è sanzionato con cartellino rosso
- 3) in ogni caso dubbio (anche minimo) durante la serie di rigori per determinare la squadra vincitrice di una partita.
- 4) In caso di rissa avvenuta in pista.

Le verifiche previste dai punti 1) e 2) non verranno effettuate se l'atleta espulso ammette di aver commesso l'infrazione.

2.2 – Utilizzo autonomo da parte degli arbitri

Gli arbitri potranno autonomamente decidere di utilizzare il sistema HVS esclusivamente per verificare la regolare segnatura di una rete, intendendo con questo la verifica dei seguenti casi:

- la pallina ha o non ha attraversato completamente la linea di porta;
- la pallina è entrata in porta a seguito di tocco regolare o irregolare da parte di un attaccante.

2.3 – Utilizzo su richiesta di una delle squadre

Le squadre potranno richiedere la verifica tramite sistema HVS esclusivamente per i seguenti casi:

- 1) regolare segnatura di una rete (solo nel caso in cui non lo facciano autonomamente gli arbitri) intendendo con questo la verifica delle seguenti situazioni:
 - a) la pallina ha o non ha attraversato completamente la linea di porta;
 - b) la pallina è entrata in porta a seguito di tocco regolare o irregolare da parte di un attaccante.
- 2) sussistenza di un fallo da rigore intendendo con questo la verifica delle seguenti situazioni:
 - a) punto esatto dell'infrazione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore);
 - b) infrazione inesistente (tiro di rigore erroneamente assegnato);
 - c) infrazione non rilevata (tiro di rigore erroneamente non assegnato).
- 3) sussistenza di fallo grave con espulsione temporanea (cartellino blu) intendendo con questo la verifica delle seguenti situazioni:
 - a) spinta pericolosa contro la balaustra;
 - b) aggancio del pattino con il bastone;
 - c) aggancio o spostamento del bastone di un avversario in fase di tiro;
 - d) portiere che colpisce con il proprio bastone i pattini e/o i parastinchi di un avversario facendolo cadere quando si trova dietro la porta.
- 4) Sussistenza di fallo molto grave con espulsione definitiva (cartellino rosso diretto) intendendo con questo la verifica delle seguenti situazioni:
 - a) grave fallo di gioco o contrasto imprudente (ad esempio entrare con entrambi i pattini su un avversario facendolo cadere a terra);
 - b) condotta violenta (ad esempio colpire in modo volontario un avversario su parti del corpo non protette) o gravemente scorretta (ad esempio mordere o sputare);
 - c) agire in modo offensivo e/o ingiurioso.
- 5) scambio d'identità che si verifica quando l'arbitro punisce un'infrazione e poi espelle temporaneamente o definitivamente la persona sbagliata. Nella verifica di uno scambio di identità gli arbitri non entreranno nel merito del provvedimento disciplinare assunto (che resta confermato), ma solo della correttezza del destinatario del provvedimento stesso.

Ogni squadra può richiedere la verifica con sistema HVS con le modalità descritte nel presente protocollo. La verifica potrà avere esito favorevole o sfavorevole alla squadra. Dopo due esiti sfavorevoli nel corso della partita, alla squadra è inibita la possibilità di richiedere ulteriori verifiche. Nel caso in cui la partita si prolunghi ai tempi supplementari, gli esiti sfavorevoli prima dell'inibizione salgono a tre per squadra.

2.4 – Utilizzo vietato

Gli arbitri non possono utilizzare la verifica HVS per prendere una decisione. Devono, in ogni caso, assumere autonomamente una decisione e tale decisione potrà essere eventualmente sottoposta a verifica HVS secondo quanto previsto dal presente protocollo.

ART. 3 – RICHIESTA DI VERIFICA HVS DA PARTE DI UNA SQUADRA - PROCEDURE

All'inizio della partita, a ogni squadra vengono consegnati due cartellini di colore verde che serviranno per richiedere la verifica HVS.

La richiesta di verifica HVS di una delle situazioni previste dall'art. 2.3 deve essere effettuata immediatamente dopo il suo verificarsi.

Il dirigente incaricato della squadra deve consegnare un cartellino verde in suo possesso all'arbitro ausiliario presente al tavolo ufficiale di gara.

L'arbitro ausiliario dovrà:

- avvisare gli arbitri principali della richiesta di verifica HVS tramite interfono;
- accendere la luce verde di entrambe le torrette per avvisare tutti della richiesta di verifica HVS.

Quando gli arbitri principali interromperanno il gioco (se necessario), l'arbitro ausiliario dovrà indicare in modo chiaro con un braccio la direzione della panchina della squadra che ha richiesto la verifica HVS e ripristinare le luci verdi delle torrette.

ART. 4 – INTERRUZIONE DEL GIOCO PER LA VERIFICA HVS

Se la richiesta di revisione HVS viene fatta a gioco fermo, le procedure descritte all'art. 5 iniziano immediatamente.

Se la richiesta di revisione HVS viene fatta a gioco in corso, gli arbitri devono procedere nel seguente modo:

- se la pallina è in possesso della squadra che ha richiesto la verifica, interrompere l'azione immediatamente in ogni caso;
- se la pallina è in possesso della squadra che non ha chiesto la verifica, interrompere l'azione immediatamente solo se non è in corso un'azione potenzialmente pericolosa (in questo caso interrompere il gioco subito dopo la conclusione dell'azione).

ART. 5 – PROCEDURE PER LA VERIFICA HVS

A gioco fermo, gli arbitri principali si porteranno presso la panchina della squadra che ha richiesto la verifica e chiederanno per quale situazione tra quelle previste all'art. 2.3 la si richiede.

Se l'episodio di cui si richiede la verifica non rientra tra quelli previsti dall'art. 2.3, gli arbitri provvederanno all'espulsione definitiva dalla panchina del dirigente incaricato o, in sua assenza, dell'allenatore. Questa espulsione non comporta squalifica e non richiede supplemento di verbale.

Se l'episodio di cui si richiede la verifica rientra tra quelli previsti dall'art. 2.3, il primo arbitro si porterà al centro della pista, rivolto verso le telecamere, e segnalerà l'inizio della revisione HVS disegnando un rettangolo con gli indici di entrambe le mani.

Durante il processo di revisione, tutti i tesserati di ciascuna squadra devono restare nei pressi della loro panchina come avviene in occasione di un time out. L'arbitro ausiliario dovrà vigilare sul comportamento dei tesserati in questa fase e, al termine della verifica, segnalare agli arbitri principali eventuali comportamenti irregolari.

Se, durante le operazioni di revisione, un giocatore si avvicina alla postazione degli arbitri principali sarà punito con l'espulsione definitiva dalla partita.

Il processo di revisione non ha un tempo massimo predefinito: l'accuratezza della decisione è l'aspetto prevalente in questa fase della partita.

Gli arbitri principali devono modificare la decisione assunta nel corso della partita solo nei casi in cui le immagini ne dimostrino la necessità in modo chiaro ed inequivocabile.

Se, durante il processo di revisione, emergono circostanze precedentemente non rilevate, eventualmente diverse da quelle per cui è stata richiesta la verifica, gli arbitri dovranno tenerne conto e assumere le decisioni conseguenti.

In caso di dissenso tra gli arbitri, prevale la decisione del primo arbitro della partita.

Al termine della revisione, il primo arbitro si porterà al centro della pista, rivolto verso le telecamere e ripeterà il gesto di verifica HVS disegnando un rettangolo con gli indici di entrambe le mani.

Se la verifica è favorevole alla squadra che l'ha richiesta, assumerà le decisioni conseguenti. In questo caso l'arbitro ausiliario restituirà il cartellino verde al dirigente della squadra.

Se la verifica non è favorevole alla squadra che l'ha richiesta, incrocerà gli avambracci di fronte al proprio volto formando un "X" e assumerà le decisioni conseguenti.

Il gioco riprenderà in funzione della decisione degli arbitri principali e il cronometro del gioco passivo sarà portato in ogni caso a 45”.

ART. 6 – CASI PARTICOLARI

- 1) Se una squadra si trova senza dirigente incaricato e senza allenatore principale in panchina, non potrà richiedere la verifica HVS.
- 2) Se la revisione viene richiesta contemporaneamente al time out, gli arbitri applicheranno la procedura descritta all’Art. 5 e, solo dopo aver comunicato la decisione, segnaleranno l’inizio del time out.
- 3) Se dopo la richiesta di revisione e prima dell’interruzione dell’azione si esaurisce il tempo di gioco, la revisione verrà comunque effettuata. Nel caso in cui l’esito della revisione comporti l’esecuzione di un tiro diretto o di un tiro di rigore, si applica quanto previsto dall’art. 30 punto 15) delle regole del gioco. Nel caso in cui la revisione comporti sanzioni di espulsione definitiva, gli arbitri mostreranno cartellino rosso alle persone interessate. Nel caso in cui la revisione comporti sanzioni di espulsione temporanea, gli arbitri mostreranno il cartellino blu alle persone interessate tranne nel caso in cui la partita sia terminata; in questo caso mostreranno prima il cartellino blu e poi il cartellino rosso alla persona interessata (questo provvedimento non comporta squalifica e non richiede supplemento al verbale di gara).
- 4) Se la richiesta di revisione viene effettuata a gioco in corso e la verifica è favorevole alla squadra che l’ha richiesta, tutti i fatti avvenuti tra l’azione oggetto di verifica e l’interruzione del gioco da parte degli arbitri sono annullati, ad eccezione di eventuali provvedimenti disciplinari nel frattempo assunti. Il tempo trascorso non viene recuperato e il cronometro riprende dal tempo in cui si trova.